

Piano Stralcio Difesa Alluvioni - Norme di Attuazione

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	1
ARTICOLO 1	<i>Finalità e contenuti del piano stralcio difesa alluvioni (PSDA)</i>	1
ARTICOLO 2	<i>Territorio regionale oggetto del PSDA</i>	2
ARTICOLO 3	<i>Elaborati del PSDA</i>	3
ARTICOLO 4	<i>Rapporti del PSDA con il sistema di piani e programmi della Regione Abruzzo</i>	3
TITOLO II	AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA	5
CAPO I	NORME GENERALI PER LE AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA	5
ARTICOLO 5	<i>Oggetti delle prescrizioni di piano per le aree di pericolosità idraulica.</i>	5
ARTICOLO 6	<i>Definizioni</i>	5
ARTICOLO 7	<i>Norme comuni per le aree di pericolosità idraulica P4, P3, P2 e P1.</i>	5
ARTICOLO 8	<i>Studi di compatibilità idraulica</i>	6
CAPO II	POLITICHE SETTORIALI PER LA PREVENZIONE DEI PERICOLI IDRAULICI E DEI DANNI POTENZIALI NELLE AREE DELIMITATE DAL PSDA	7
ARTICOLO 9	<i>Fasce fluviali di tutela integrale nelle aree di pericolosità idraulica del PSDA</i>	7
ARTICOLO 10	<i>Tutela del regime idrografico nei bacini idrografici regionali e interregionali della Regione Abruzzo e nelle aree di pericolosità idraulica.</i>	8
ARTICOLO 11	<i>Cautele e prescrizioni nella formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica</i>	11
ARTICOLO 12	<i>Discariche di rifiuti</i>	12
ARTICOLO 13	<i>Regolamentazione delle attività estrattive</i>	12
ARTICOLO 14	<i>Indirizzi per l'esercizio di attività con riflessi potenziali sulle situazioni di pericolo e rischio idraulico</i>	13
ARTICOLO 15	<i>Indirizzi per le verifiche su infrastrutture, opere, impianti, costruzioni ed attività soggetti a danno potenziale nelle aree di maggiore pericolosità idraulica</i>	14
ARTICOLO 16	<i>Interventi di delocalizzazione di persone, beni ed attività vulnerabili</i>	14
CAPO III	INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA	15
ARTICOLO 17	<i>Interventi consentiti in materia di opere e sistemazioni idrauliche, sistemazione e riqualificazione degli ambienti fluviali nelle aree di pericolosità molto elevata</i>	15
ARTICOLO 18	<i>Interventi consentiti sul patrimonio edilizio nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata</i>	15
ARTICOLO 19	<i>Interventi consentiti in materia di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata</i>	16
CAPO IV	INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA, MEDIA E MODERATA	17
ARTICOLO 20	<i>Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica elevata</i>	17
ARTICOLO 21	<i>Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica media</i>	18
ARTICOLO 22	<i>Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica moderata</i>	19
CAPO V	SITUAZIONI DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA NON DELIMITATE NELLA CARTOGRAFIA DEL PSDA	19
ARTICOLO 23	<i>Interventi consentiti nelle aree e nei tratti di corsi d'acqua caratterizzati da pericolosità idraulica rilevante e non perimetrati dal PSDA</i>	19
TITOLO III	ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI	21
ARTICOLO 24	<i>Strumenti di attuazione del PSDA</i>	21
ARTICOLO 25	<i>Aggiornamento e varianti del PSDA</i>	22
ALLEGATO A.	ELENCO DEI COMUNI DEI BACINI REGIONALI ABRUZZESI E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL SANGRO IN CUI SONO INDIVIDUATE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA.	24
ALLEGATO B	ELENCO DEI COMUNI DEI BACINI REGIONALI ABRUZZESI E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL SANGRO IN CUI SONO INDIVIDUATE AREE A RISCHIO IDRAULICO.	27
ALLEGATO C	NORMATIVA TECNICA PER L'ADEGUAMENTO E LA COSTRUZIONE DEI FABBRICATI, PER USI DIVERSI, NELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA MOLTO ELEVATA ED ELEVATA. CRITERI D'USO E PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE-ABITATIVE.	30

ALLEGATO D INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
ALLEGATO E

35

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 *Finalità e contenuti del piano stralcio difesa alluvioni (PSDA)*

1. Il Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA) per i bacini idrografici di rilievo regionale dell'Abruzzo e per il bacino idrografico interregionale del fiume Sangro - per la parte di competenza della Regione Abruzzo - è predisposto ai sensi:
 - a. della legge 18.5.1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 3, 17, 18, 19, 20, 21 e 22;
 - b. del decreto legge 11.6.1998, n. 180, "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" convertito con modificazioni dalla legge 3.8.1998, n. 267, articolo 1, commi 1, 4, 5 e 5-bis, e successive modifiche ed integrazioni;
 - c. del decreto legge 12.10.2000, n. 279, "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali" convertito con modificazioni dalla legge 11.12.2000, n. 365, articolo 1-bis, commi 1-4;
 - d. del D.P.C.M. 29.9.1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11.6.1998, n. 180";
 - e. della legge della Regione Abruzzo 16.9.1998, n. 81, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni, che tra l'altro istituisce l'Autorità dei bacini regionali abruzzesi;
 - f. della legge della Regione Abruzzo 24.8.2001, n. 43, "Istituzione dell'Autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro";
 - g. della legge della Regione Abruzzo 12.4.1983, n. 18, "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo" e s.m.i;
 - h. della deliberazione del Consiglio regionale d'Abruzzo 26.1.2000, n. 147/4, "Art. 4 L.R. n. 70/95 del testo in vigore. Approvazione documento definitivo Quadro di Riferimento Regionale" (Q.R.R.).ed agli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 112/98.
2. Tutte le leggi indicate nelle presenti norme di attuazione si intendono richiamate unitamente alle rispettive modifiche ed integrazioni successive.
3. Il PSDA contiene:
 - a. l'individuazione e la perimetrazione delle aree di pericolosità molto elevata, elevata, media e moderata per inondazioni;
 - b. la valutazione del rischio con particolare riferimento all'incolumità delle persone fisiche, alla sicurezza delle infrastrutture a rete o puntuali e delle altre opere pubbliche o di interesse pubblico, alla sicurezza delle costruzioni pubbliche e private, alla stabilità delle attività economiche, alla tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale;
 - c. la perimetrazione delle aree a rischio idraulico per gli scopi di cui all'articolo 3, comma 2, delle presenti norme;
 - d. le indicazioni tipologiche e la programmazione preliminare degli interventi di riduzione dei rischi;
 - e. le norme di attuazione per le aree di pericolosità idraulica.
4. Nelle aree di pericolosità idraulica il piano ha le finalità di:
 - a. creare le premesse e stabilire il primo quadro degli interventi per avviare il riassetto e la riqualificazione del sistema idraulico regionale;
 - b. evitare l'incremento dei livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio idraulico esistenti alla data di adozione del piano;
 - c. impedire nuovi interventi pregiudizievoli al futuro assetto idraulico di regime dei bacini

- interessati;
- d. salvaguardare le attività antropiche, gli interessi ed i beni vulnerabili esposti a danni potenziali;
 - e. disciplinare le attività antropiche e l'impiego delle risorse allo scopo di rendere compatibili le utilizzazioni del territorio esistenti o programmate con le situazioni di pericolosità idraulica rilevate, evitando la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso misure e vincoli orientati alla prevenzione, tutti puntualmente motivati con riferimento alla metodologia tecnica di delimitazione adottata e alle cartografie di piano;
 - f. assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione adottati o approvati nella Regione Abruzzo, tenuto conto dell'efficacia riconosciuta dalla legge al PSDA;
 - g. selezionare informazioni opportune per i piani urgenti di emergenza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998 nonché per gli altri strumenti di piano e programma di protezione civile;
 - h. offrire le informazioni istruttorie per le possibili azioni regionali di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998.
5. Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica mediante la valutazione dei livelli raggiungibili in condizioni di massima piena valutati con i principi teorici dell'Idraulica, assumendo garantita la stabilità delle opere di difesa esistenti salvi casi di evidenti carenze strutturali. La perimetrazione adottata riguarda le aree limitrofe ai principali corsi d'acqua individuati tenendo conto sia delle portate liquide che li attraversano sia delle criticità che li hanno interessati nel corso degli ultimi decenni. La perimetrazione sottopone a revisione le perimetrazioni stabilite alla scala 1:25.000 dai Piani straordinari della Regione Abruzzo per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell'ambito del bacino idrografico interregionale del fiume Sangro e dei bacini idrografici regionali di cui rispettivamente alle delibere del Consiglio regionale d'Abruzzo 30.11.1999, nn. 140/15 e 140/16, indagando quindi tutti i tratti fluviali interessati da portate significative e da passaggi significativi di onde di piena.
 6. L'Autorità dei bacini regionali abruzzesi e l'Autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro esercitano le funzioni di gestione del PSDA indicate nelle presenti norme. Per detta gestione le citate Autorità si avvalgono della collaborazione funzionale dei Servizi Tecnici Centrali e Periferici della competente Direzione in materia di difesa del suolo della Regione Abruzzo e limitatamente al bacino del Sangro, anche delle competenti strutture della Regione Molise - Direzione Generale IV. Le attività tecniche ed istruttorie necessarie per l'attuazione del Piano, sono svolte, nell'ambito dei compiti loro attribuiti, dai Servizi Tecnici Centrali e Periferici della Regione Abruzzo, oltre che dalle citate strutture della Regione Molise per qualsiasi problematica riguardante il territorio molisano e trasmesse al Segretario Generale delle Autorità dei bacini regionali abruzzesi e l'Autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro per il prosieguo di competenza.

ARTICOLO 2 *Territorio regionale oggetto del PSDA*

1. Il Piano Stralcio Difesa Alluvioni con le relative misure di salvaguardia e norme di attuazione si applica al territorio della Regione Abruzzo compreso nei bacini idrografici di rilievo regionale e nel bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro e nel territorio della Regione Molise compreso nel bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro.
2. Il PSDA riguarda le aree di pericolosità idraulica molto elevata (P4), elevata (P3), media (P2) e moderata (P1) localizzate nei territori dei Comuni rispettivamente indicati nell'Allegato A.
3. Per le sole finalità stabilite nell'articolo 3, comma 2, il PSDA riguarda inoltre le aree a rischio idraulico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1) localizzate nei territori dei Comuni rispettivamente indicati nell'Allegato B.

4. Il PSDA disciplina anche le aree ed i tratti di corsi d'acqua caratterizzati da rilevante pericolosità idraulica, non delimitati nella cartografia di piano e oggetto di specifiche norme di tutela ai sensi del successivo articolo 23.

ARTICOLO 3 *Elaborati del PSDA*

1. Il Piano Stralcio Difesa Alluvioni per i bacini idrografici di rilievo regionale dell'Abruzzo e per il bacino interregionale del Fiume Sangro contiene i seguenti elaborati:
 - Cartografia delle aree di pericolosità idraulica e di rischio idraulico:
 - Tavole di Perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica molto elevata (P4), elevata (P3), media (P2) e moderata (P1) - scala 1:10.000;
 - Tavole di Perimetrazione delle aree a diverso grado di rischio idraulico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1) - scala 1:10.000.
 - Linee guida per l'assetto idraulico del territorio.
 - Quaderno delle opere tipo.
 - Relazione, specifica per ciascun bacino oggetto del piano, contenente:
 - parte generale che riassume le analisi effettuate ed i criteri utilizzati per la perimetrazione delle aree e la predisposizione delle tavole di Pericolosità idraulica e Rischio idraulico;
 - analisi delle problematiche rilevate e direttive generali sui possibili interventi, strutturali e non strutturali, finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico;
 - scheda di sintesi degli interventi e relativi costi determinati in via parametrica;
 - Norme di attuazione.
2. Il PSDA perimetra le aree a rischio idraulico, all'interno delle aree di pericolosità idraulica, esclusivamente allo scopo di individuare ambiti ed ordini di priorità tra gli interventi di riduzione dei rischi nonché allo scopo di segnalare aree di interesse per i piani di protezione civile. Le tavole di perimetrazione delle aree a rischio idraulico sono trasmesse a cura della Regione competente alle autorità regionali e infraregionali con competenze in materia di protezione civile.

ARTICOLO 4 *Rapporti del PSDA con il sistema di piani e programmi della Regione Abruzzo*

1. La disciplina introdotta dal PSDA non è in contrasto con le strategie previste dal Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26.1.2000, n. 147/4.
2. In applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 183/1989 nonché degli articoli 5, comma 1, lettera b), e 13, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 81/1998, le previsioni del PSDA - esclusivamente in quanto recante prescrizioni d'uso e interventi in materia di controllo del pericolo e del rischio idraulico e di salvaguardia dalle alluvioni di persone, beni ed attività - prevalgono:
 - a. su quelle del piano paesistico regionale, per tutte le destinazioni e comunque con particolare riferimento alle tipologie degli usi compatibili di cui ai numeri 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 4, 5 e 7 dell'articolo 5 delle norme tecniche del piano paesistico. Lo studio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 12, comma 4, lett. b) delle norme tecniche del piano paesistico è sostituito dallo studio di compatibilità idraulica di cui al successivo articolo 8. Allo studio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 8 delle norme tecniche del piano paesistico è aggiunto lo studio di compatibilità idraulica di cui al successivo articolo 8 per gli aspetti connessi all'assetto idraulico;
 - b. su quelle dei piani regionali di settore di cui all'articolo 17, comma 4, della legge n. 183/1989 ed all'articolo 6, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 18/1983 e s.m.i, dei progetti speciali territoriali e degli altri strumenti regionali di analoga valenza ed effetti territoriali, tra

cui i piani di difesa del territorio di bonifica di cui all'articolo 9 della legge della Regione Abruzzo 7.6.1996, n. 36, i piani delle attività estrattive, i piani per le infrastrutture.

3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 81/1998 e s.m.i, entro due anni dall'approvazione del PSDA la Regione Abruzzo provvede ad adeguarvi i piani di cui al precedente comma con particolare riguardo al recepimento delle norme recanti vincoli e divieti e al recepimento degli interventi indispensabili per la riduzione del pericolo e del rischio idraulico da localizzarsi puntualmente attraverso il programma triennale di intervento previsto dall'articolo 24.
4. Secondo quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera b), e 24 della legge della Regione Abruzzo n. 81/1998 e dall'articolo 6, commi 4 e 7, della legge della Regione Abruzzo n. 18/1983 e s.m.i il PSDA approvato dal Consiglio regionale prevale:
 - a. sulle previsioni dei piani territoriali provinciali;
 - b. sulle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e dei regolamenti edilizi comunali, nonché sulle previsioni dei documenti unitari di pianificazione d'area di cui all'articolo 11 della legge della Regione Abruzzo n. 70/1995;
 - c. sulle previsioni dei piani di sviluppo socio-economico e sui piani urbanistici delle Comunità montane, sui piani territoriali delle aree e nuclei di sviluppo industriale.
5. Nei casi di cui al precedente comma le prescrizioni del PSDA per l'uso del territorio e la regolamentazione delle attività consentite nelle aree di pericolosità idraulica, in quanto direttamente vincolanti, sostituiscono a tutti gli effetti con immediata efficacia quelle dei piani ivi indicati.
6. Le presenti norme sono compatibili con le cautele disposte dall'articolo 12, comma 4, lettere d), e), f) delle norme tecniche del piano paesistico regionale.

TITOLO II AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA

CAPO I NORME GENERALI PER LE AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA

ARTICOLO 5 *Oggetti delle prescrizioni di piano per le aree di pericolosità idraulica.*

1. Nel presente Titolo II sono stabilite norme per prevenire i pericoli idraulici ed i danni potenziali ai beni ed alle attività vulnerabili, nonché per prevenire la formazione di nuove condizioni di rischio, nel territorio della Regione Abruzzo compreso nei bacini idrografici di rilievo regionale e nel bacino interregionale del fiume Sangro e nel territorio della Regione Molise compreso nel bacino interregionale del fiume Sangro.
2. Le disposizioni del presente Titolo II si applicano nelle aree perimetrate nelle tavole della cartografia elencata nell'articolo 2 quali aree con pericolosità idraulica molto elevata (P4), elevata (P3), media (P2) e moderata (P1), indipendentemente dall'esistenza attuale di aree a rischio effettivamente perimetrate, di beni o attività vulnerabili, di condizioni di rischio e danni potenziali a loro rispettivo carico. Le disposizioni del presente Titolo II si applicano alle altre zone dei bacini regionali e interregionali abruzzesi e molisani indicate espressamente nei successivi articoli.

ARTICOLO 6 *Definizioni*

1. Le aree di pericolosità e di rischio idraulico disciplinate dal PSDA sono definite nella Relazione generale.
2. Nelle aree di pericolosità idraulica perimetrate dal PSDA, fatte salve le disposizioni particolari del Titolo II, Capi II, IV e V, gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai fini delle presenti norme di attuazione, sono definiti dall'articolo 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

ARTICOLO 7 *Norme comuni per le aree di pericolosità idraulica P4, P3, P2 e P1.*

1. Tutti i nuovi interventi, opere ed attività ammissibili nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata, elevata e media sono realizzati o iniziati subordinatamente alla presentazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 8, se richiesto dalle presenti norme.
2. Anche in applicazione dei paragrafi 3.1.a) e 3.1.b) del D.P.C.M. 29.9.1998, nelle aree di pericolosità idraulica sono consentiti esclusivamente gli interventi individuati dalle disposizioni degli articoli da 17 a 23, con inammissibilità di tutti gli altri, nel rispetto delle condizioni stabilite dallo studio di compatibilità idraulica ove richiesto. I divieti elencati negli articoli da 17 a 23 sono ribaditi soltanto a scopo esemplificativo, salvo quanto indicato all'articolo 19, comma 3.
3. Allo scopo di impedire l'aumento delle situazioni di pericolosità nelle aree di pericolosità idraulica perimetrate dal PSDA tutti i nuovi interventi, opere, attività previsti dallo stesso PSDA ovvero assentiti dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:
 - a. non compromettere la riduzione delle cause di pericolosità, né la sistemazione idraulica a regime;
 - b. conservare o mantenere le condizioni di funzionalità dei corsi d'acqua, facilitare il normale

- deflusso delle acque ed il deflusso delle piene;
 - c. non aumentare il rischio idraulico;
 - d. non ridurre significativamente le capacità di laminazione o invasamento nelle aree interessate;
 - e. favorire quando possibile la formazione di nuove aree inondabili e di nuove aree permeabili;
 - f. salvaguardare la naturalità e la biodiversità degli alvei.
4. Gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano normalmente le tecniche di realizzazione a basso impatto ambientale.
 5. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti dalle presenti norme prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica.
 6. Le previsioni di interventi nelle aree di pericolosità idraulica consentiti dalle presenti norme in materia di edificazione, patrimonio edilizio, infrastrutture ed opere pubbliche, e in tutti gli altri settori disciplinati, cessano di avere efficacia nel caso che le norme o gli strumenti di gestione del territorio o urbanistici in vigore nella Regione Abruzzo prevedano una disciplina ancora più restrittiva. Nelle zone boscate, comprese in tutte le categorie di aree di pericolosità idraulica, è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica compreso l'apertura di nuove strade che non siano al servizio di attività agro-silvo-pastorali; dette strade dovranno, comunque, essere chiuse al traffico ordinario e non dovranno avere dimensioni eccedenti le esigenze connesse al transito dei mezzi di servizio.
 7. Gli enti locali che predispongono o integrano i propri piani di protezione civile tengono conto della perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica operata dal PSDA. I Comuni indicati negli allegati A e B alle presenti norme predispongono, entro dodici mesi dalla adozione del PSDA, il piano urgente di emergenza previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998.
 8. I manufatti, le opere e le attività oggetto delle presenti prescrizioni, attraversati anche in parte dai limiti delle perimetrazioni del PSDA riguardanti aree a diversa pericolosità idraulica si intendono disciplinati dalle disposizioni più restrittive.
 9. Nelle sole aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata si applicano le prescrizioni di cui all'Allegato C alle presenti norme "Normativa tecnica per l'adeguamento e la costruzione di fabbricati, per usi diversi, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata. Criteri d'uso e prescrizioni tipologiche-abitative".

ARTICOLO 8 *Studi di compatibilità idraulica*

1. Salva diversa espressa specificazione, tutti i progetti proposti per l'approvazione nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata ai sensi dei successivi Capi III e IV sono accompagnati da uno studio di compatibilità idraulica predisposto secondo i criteri indicati nel presente articolo.
2. Nelle aree di pericolosità idraulica media lo studio di compatibilità idraulica accompagna i progetti degli interventi proposti esclusivamente nei casi in cui è espressamente richiesto dalle norme del Capo IV.
3. Nessun progetto di intervento localizzato nelle aree di pericolosità idraulica P4, P3 e P2 può essere approvato dalla competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza la preventiva approvazione del connesso studio di compatibilità idraulica, se richiesto. Lo studio è

presentato, insieme al progetto preliminare, a cura del soggetto pubblico o privato che propone l'intervento ed è approvato dalle autorità competenti ai sensi del precedente articolo 1, comma 6.

4. Lo studio di compatibilità idraulica si aggiunge alle valutazioni di impatto ambientale, alle valutazioni di incidenza, agli studi di fattibilità, alle analisi costi-benefici ed agli altri atti istruttori di qualunque tipo richiesti dalle leggi dello Stato e della Regione Abruzzo.
5. Lo studio di compatibilità idraulica:
 - a. è firmato da un tecnico abilitato, ai sensi della normativa vigente in materia, iscritto all'Albo professionale;
 - b. valuta le relazioni tra le trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione del progetto e le condizioni dell'assetto idraulico attuale e potenziale dell'area dell'intervento;
 - c. analizza e quantifica le variazioni della permeabilità e della risposta idrologica dell'area conseguenti all'intervento;
 - d. verifica la coerenza del progetto con le previsioni e le norme del PSDA;
 - e. prevede idonee misure compensative, come il reperimento di nuove superfici capaci di favorire l'infiltrazione delle acque o la creazione di nuovi volumi di invaso.
6. I progettisti degli interventi per i quali non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica garantiscono comunque che il progetto:
 - a. verifichi le variazioni della risposta idrologica e della permeabilità delle aree interessate successivamente alla realizzazione degli interventi;
 - b. preveda opportune misure compensative, con particolare riguardo all'identificazione di aree alternative per l'infiltrazione delle acque o la realizzazione di nuovi volumi naturali di invaso.
7. Nelle fattispecie in cui norme di legge regionali o norme di piani territoriali e urbanistici previsti dalla Regione competente impongano la presentazione di studi idraulici ed equivalenti per l'approvazione di progetti localizzati in aree di pericolosità idraulica gli studi di compatibilità idraulica di cui al presente articolo possono essere sostituiti da tali studi sempre che essi presentino elementi di valutazione equivalenti e che tale equivalenza sia espressamente dichiarata dall'autorità cui spetta approvare i progetti.
8. Gli studi di compatibilità idraulica richiesti dalle presenti norme sono predisposti in applicazione delle linee guida e dei criteri indicati nell'Allegato D.

CAPO II POLITICHE SETTORIALI PER LA PREVENZIONE DEI PERICOLI IDRAULICI E DEI DANNI POTENZIALI NELLE AREE DELIMITATE DAL PSDA

ARTICOLO 9 *Fasce fluviali di tutela integrale nelle aree di pericolosità idraulica del PSDA*

1. In tutte le aree di pericolosità idraulica perimetrata dal PSDA sono istituite fasce fluviali di tutela integrale in cui sono stabiliti divieti assoluti di edificazione:
 - a. lungo l'alveo dei corsi d'acqua non arginati, entro una fascia di cinquanta metri dal confine dell'area demaniale. Per gli alvei a sponde incerte si applica l'articolo 1 della legge n. 37/1994 e l'esatta delimitazione del demanio fluviale spetta al competente ufficio del Servizio tecnico periferico;
 - b. lungo l'alveo dei canali artificiali e dei corsi d'acqua arginati, entro una fascia di venticinque metri dal piede esterno degli argini.

2. All'interno dei perimetri dei centri urbani resta sempre vietata l'edificazione entro una fascia di dieci metri dal piede esterno degli argini dei corsi d'acqua; in assenza di corsi d'acqua arginati si applica quanto disposto dal precedente comma 1, lettera b). Ai fini del presente comma è definito centro urbano: a) il territorio integralmente o parzialmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria; b) il territorio ricompreso all'interno di piani attuativi, vigenti al momento della entrata in vigore del PSDA; c) il territorio ricompreso nei programmi pluriennali di attuazione.
3. Nelle fasce fluviali di tutela individuate ai sensi dei precedenti commi e corrispondenti alle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata i previsti divieti di edificazione:
 - a. si applicano alle discariche di rifiuti di qualunque classe ed ai depuratori delle acque;
 - b. non si applicano nelle fattispecie di realizzazione di infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico a rete fatte salve le valutazioni dello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 8.
4. L'allineamento delle edificazioni necessario per osservare le distanze prescritte dal presente articolo non influisce sulle capacità edificatorie del lotto di pertinenza.
5. Anche in applicazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 11.5.1999, n. 152, le fasce fluviali di tutela oltre alla finalità di controllo delle edificazioni hanno anche la finalità di:
 - a. conservare al massimo grado possibile la naturalità dei corsi d'acqua interessati;
 - b. incrementare la sicurezza idraulica;
 - c. garantire aree di libero accesso per il migliore svolgimento dei servizi di manutenzione idraulica, polizia idraulica, servizio di piena e di protezione civile;
 - d. mantenere per quanto possibile la vegetazione spontanea ed in particolare quella utile per consolidare gli argini ed i terreni circostanti.
6. Nelle fasce fluviali di tutela sono inibiti i tagli di vegetazione riparia naturale e tutte le nuove opere capaci di modificare lo stato dei luoghi ad eccezione:
 - a. della manutenzione idraulica finalizzata alla funzionalità del corso d'acqua;
 - b. degli interventi indifferibili ed urgenti per eliminare o ridurre i rischi idraulici;
 - c. degli interventi per la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - d. delle infrastrutture consentite dalle presenti norme nelle aree a diversa pericolosità idraulica.
7. Le coltivazioni produttive esistenti nelle fasce fluviali di tutela alla data di entrata in vigore del presente piano, se non idonee ai fini della corretta gestione idraulica o della riqualificazione fluviale, sono continuate fino al completamento del turno produttivo ovvero fino alla scadenza delle concessioni regolari in corso.
8. Continuano ad applicarsi nel territorio della Regione Abruzzo, e quindi nelle aree di pericolosità idraulica, le disposizioni di maggior tutela dei piani territoriali provinciali e dei piani di settore recanti istituzione e disciplina di fasce di rispetto dei corsi d'acqua e di parchi fluviali.

ARTICOLO 10 *Tutela del regime idrografico nei bacini idrografici regionali e interregionali della Regione Abruzzo e nelle aree di pericolosità idraulica.*

1. In applicazione dell'articolo 5 della legge 5.1.1994, n. 37, e del precedente articolo 7, le

autorizzazioni dei competenti organi regionali e provinciali in materia di interventi di bonifica, regimazione dei corsi d'acqua, manutenzione idraulica e variazione d'uso dei beni del demanio idrico sono subordinate alla preventiva verifica - da parte delle autorità indicate nel precedente articolo 1, comma 6 - che gli interventi consentiti:

- a. non producano effetti negativi sulle situazioni di pericolosità idraulica e di rischio idraulico ovvero sui beni naturali esistenti nelle aree perimetrare dal PSDA;
 - b. mantengano l'efficienza delle opere idrauliche e non producano ostacoli al libero deflusso delle acque;
 - c. non producano alterazioni significative a carico della naturalità degli alvei, della biodiversità degli ecosistemi fluviali, dei valori paesaggistici;
 - d. siano stati progettati nel rispetto dell' "Atto di indirizzi, criteri e metodi per la realizzazione di interventi sui corsi d'acqua della Regione Abruzzo", di cui alla delibera di Giunta Regionale 30.03.2000, n. 494.
2. In tutti i bacini regionali e interregionali abruzzesi oggetto del PSDA ed in particolare in tutte le aree di pericolosità idraulica è vietato:
- a. realizzare opere che restringano le sezioni o modifichino i profili degli alvei dei corsi d'acqua, ad eccezione degli interventi per la riduzione del pericolo e del rischio idraulico o per la tutela della pubblica incolumità;
 - b. effettuare interventi che incrementino i dislivelli tra il fondo degli alvei ed i piani di campagna;
 - c. realizzare movimenti di terreni e abbassamenti dei piani di campagna suscettibili di pregiudicare la stabilità degli argini o che possano facilitare l'insorgenza di fontanazzi;
 - d. intubare, coprire artificialmente o pavimentare i corsi d'acqua, ad eccezione degli interventi per la riduzione del pericolo e del rischio idraulico o per la tutela della pubblica incolumità;
 - e. occupare stabilmente con mezzi, manufatti e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini.
3. In applicazione dell'articolo 6 della legge 5.1.1994, n.37, in tutte le aree di pericolosità idraulica in cui esistono pertinenze idrauliche demaniali destinate alla coltivazione del pioppo o di altre specie arboree produttive ai sensi del R.D.L. 18.6.1936, n. 1338, convertito dalla legge 14.1.1937, n. 402, le essenze impiantate e le modalità della relativa gestione devono rispondere all'esigenza di non produrre accumuli e ingombri in caso di scalzamento e comunque di non costituire ostacolo al libero deflusso delle acque.
4. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 5.1.1994, n. 37, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata P4 ed elevata P3 le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali per la coltivazione del pioppo o di altre specie arboree produttive sono consentite previa approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico, alla ricostituzione degli ambienti fluviali naturali, all'incremento della biodiversità e delle interconnessioni ecologiche. In assenza di tali programmi le concessioni scadute sulle pertinenze idrauliche demaniali non sono rinnovate. E' fatta salva la disciplina delle fasce di tutela fluviale integrale di cui all'articolo 9, comma 7.
5. Nelle aree di pericolosità idraulica perimetrare dal PSDA sono vietate sdemanializzazioni delle aree del demanio fluviale.
6. Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente l'allegato E alle presenti norme individua i valori delle portate di progetto per gli interventi consentiti nei successivi capi III e IV; interventi suddivisi per categorie come riportato nella tabella A dello stesso allegato.
7. Tenuto conto di quanto disposto al successivo articolo 11, in sede di autorizzazioni di rispettiva competenza le autorità regionali o provinciali assicurano, attraverso idonee misure di

compensazione, d'intesa con i soggetti pubblici e privati interessati, la condizione che gli interventi idraulici e di sistemazione idraulica consentiti nei bacini idrografici siano progettati e realizzati in modo da mantenere inalterate e possibilmente incrementare le aree di espansione naturale lungo il medesimo corso d'acqua.

8. In tutte le aree di pericolosità idraulica le infrastrutture consentite sono progettate e sottoposte a manutenzione conformemente ai principi generali stabiliti nel presente articolo e negli indirizzi e nelle direttive che le Regioni competenti stabiliranno entro due anni dall'approvazione del PSDA. In particolare, nuovi ponti ed attraversamenti sono realizzati maggiorando i franchi di sicurezza, in modo da tener conto del fenomeno del trasporto solido e del materiale galleggiante, limitando il numero di campate e senza plateazioni in alveo. I relativi studi di compatibilità idraulica dovranno anche contenere una dettagliata valutazione del trasporto solido finalizzata: a) a valutare l'importanza del fenomeno, con particolare riferimento all'effetto della dinamica dell'alveo sui livelli durante gli eventi di piena e all'effetto dell'opera sulla dinamica del trasporto dei sedimenti); b) ad evidenziare la necessità di eventuali approfondimenti attraverso l'utilizzo di modellistica fisica. Gli interventi per consolidare gli attraversamenti esistenti sono realizzati senza plateazioni in alveo ove tecnicamente possibile.
9. La manutenzione idraulica e la polizia idraulica competono ai soggetti, e sono conformi alle disposizioni, di cui alle leggi della Regione Abruzzo n. 81/1998 art. 19 comma 4 e seguenti, n. 72/1998 art. 7, n. 7/2003 art 94 comma 5, nonché delle LL.RR. vigenti nella Regione Molise che dispongono sulla medesima fattispecie, ognuno per il territorio di propria competenza.
10. I soggetti gestori degli invasi artificiali, d'intesa con l'autorità indicata nel precedente articolo 1, comma 6, regolano il funzionamento degli organi di scarico tenendo conto della necessità di non incrementare e possibilmente diminuire le portate di massima piena rilasciate a valle. I disciplinari di concessione ed i fogli di condizioni per l'esercizio degli invasi sono aggiornati a cura dei Servizi Tecnici Centrali della competente Direzione in materia di difesa del suolo della Regione Abruzzo entro tre anni, ove necessario, per essere conformi alla prescrizione del presente comma.
11. In tutti i bacini regionali e interregionali abruzzesi e molisani oggetto del PSDA ed in particolare in tutte le aree di pericolosità idraulica agli attraversamenti esistenti dei corsi d'acqua si applicano le prescrizioni seguenti, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15:
 - a. la manutenzione idraulica nei tratti dei corsi d'acqua a monte assicura il minimo trasporto possibile di vegetazione o altri materiali galleggianti, compatibilmente con le esigenze di conservazione della naturalità delle fasce fluviali;
 - b. le manutenzioni degli alvei in corrispondenza degli attraversamenti sono condotte in modo da favorire il transito di vegetazione o altri materiali galleggianti;
 - c. gli interventi di manutenzione sulle strutture di attraversamento conservano e quando possibile aumentano l'apertura delle luci;
 - d. in caso di ricostruzione le strutture di attraversamento sono progettate limitando al massimo il numero di campate conformemente a quanto indicato dal comma 8.
12. In tutti i bacini regionali e interregionali abruzzesi e molisani la riduzione della pericolosità idraulica è ottenuta anche attraverso la realizzazione di nuove aree con funzioni di laminazione delle piene. Le tavole di perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica di cui all'articolo 3 riportano con apposita simbologia l'individuazione di massima delle aree potenzialmente destinate a svolgere tali funzioni. La delimitazione puntuale delle aree indicate è operata all'interno di appositi studi di fattibilità svolti dall'autorità di cui al precedente articolo 1, comma 6, e finalizzati alla adozione ed approvazione di varianti del PSDA che stabiliranno anche le relative prescrizioni d'uso. A decorrere dalla data dell'adozione del progetto di variante del PSDA nelle aree così puntualmente delimitate si applicano in salvaguardia e per un periodo di tempo non superiore ai tre anni le prescrizioni del presente PSDA per le aree di pericolosità idraulica molto elevata. In attesa della delimitazione puntuale delle aree i provvedimenti regionali di assenso ai

progetti di varianti di strumenti urbanistici che interessino le medesime aree verificano la compatibilità tra le finalità del presente comma ed il contenuto delle varianti in progetto.

ARTICOLO 11 ***Cautele e prescrizioni nella formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica***

1. Prima dell'approvazione di nuovi strumenti urbanistici, anche di livello attuativo, e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti i Comuni e gli A.S.I. compresi nelle aree di pericolosità idraulica del PSDA di qualunque classe - tenuto conto delle indicazioni dei piani territoriali provinciali in ordine alla vulnerabilità delle risorse, al controllo dei dissesti idraulici, alla riduzione della pericolosità idraulica e alla messa in sicurezza delle aree a rischio - debbono valutare i risultati delle analisi di un apposito studio di compatibilità idraulica che sia:
 - a. redatto ai sensi dell'articolo 8;
 - b. esteso a tutto il territorio di pertinenza interessato alla situazione di pericolo come perimetrata dal PSDA;
 - c. capace di offrire valutazioni puntuali sulle potenziali alterazioni del regime idraulico causate dalle nuove previsioni urbanistiche, con particolare riguardo alle destinazioni d'uso e ai progetti di nuovi insediamenti residenziali, produttivi, di servizi, di infrastrutture;
 - d. capace di offrire indicazioni per garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli di permeabilità dei suoli ovvero per adottare idonee misure compensative, con particolare riguardo all'identificazione di nuove aree capaci di favorire l'infiltrazione delle acque, alla realizzazione di nuovi volumi di laminazione anche al di fuori delle aree perimetrare dal PSDA, all'individuazione di limiti massimi di portate di smaltimento nel reticolo idrografico di acque meteoriche per ogni ettaro di superficie scolante.

2. In sede di approvazione di nuovi strumenti urbanistici, anche di livello attuativo, e delle varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti i Comuni dispongono che le aree destinate ad espansione e non occupate da insediamenti siano provviste di sistemi di raccolta delle acque meteoriche per un volume non inferiore 500 metri cubi per ettaro di superficie, escludendo dal computo le aree permeabili destinate a parco o a verde pubblico.

3. Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie a corredo dei nuovi strumenti urbanistici, anche di livello attuativo, e delle varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti contengono norme ed interventi nelle materie di cui al successivo articolo 14 nonché norme sulla sicurezza idraulica degli insediamenti previsti e delle attività assentite, uniformandosi alle norme del PSDA e specificandole in funzione delle condizioni di pericolo esistenti e delle esigenze particolari del territorio interessato. Le prescrizioni di cui al presente comma tengono conto di quanto stabilito dalla normativa del quadro di riferimento regionale, dalle norme di attuazione del piano paesistico regionale e dei piani territoriali delle competenti Province.

4. Entro dodici mesi dall'approvazione del PSDA, la Regione Abruzzo stabilisce indirizzi e direttive per l'attuazione del precedente comma e per la corretta pianificazione urbanistica nelle aree di pericolosità idraulica, con particolare riferimento alle destinazioni d'uso del territorio, alla localizzazione ed alla realizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi, delle attrezzature e dei servizi, delle infrastrutture a rete o puntuali pubbliche e di interesse pubblico regionale ed infraregionale.

5. In sede approvazione o di revisione dei piani di settore, dei progetti speciali territoriali e dei piani territoriali provinciali di cui agli articoli 6 e seguenti della legge della Regione Abruzzo n. 18/1983,

che riguardino aree di pericolosità idraulica perimetrata dal PSDA ovvero appartengano al relativo sottobacino idrografico sono disposti interventi, politiche ed azioni con le finalità di aumentare la permeabilità dei suoli, diminuire le velocità di corrivazione, rallentare i deflussi delle acque, favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche, aumentare la capacità di ricarica delle falde acquifere, sistemare diversificare e riqualificare le reti di drenaggio artificiali e naturali, incrementare il numero e l'ampiezza delle zone periodicamente inondabili anche attraverso accordi ed intese con soggetti pubblici e privati proprietari di aree o gestori di attività economiche.

ARTICOLO 12 *Discariche di rifiuti*

1. Ai sensi dell'articolo 5 e dei Capi da III a V del presente Titolo, tutte le discariche di rifiuti di qualunque tipo esistenti in esercizio o già chiuse alla data di approvazione del PSDA ed ubicate nelle aree perimetrata a pericolosità idraulica o in quelle limitrofe sono sottoposte, con le modalità stabilite dal programma triennale di attuazione, ad una campagna di verifica della sicurezza delle protezioni.
2. Per le discariche che non risultino o non possano essere adeguatamente protette sono avviati programmi urgenti di messa in sicurezza o delocalizzazione, anche tenendo conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 13.1.2003, n. 16, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".

ARTICOLO 13 *Regolamentazione delle attività estrattive*

1. All'interno del perimetro definito dal precedente art. 9 e dalle aree di pericolosità idraulica molto elevata (P4) non sono ammissibili attività estrattive;
2. Nelle aree perimetrata dal PSDA, fermo restando quanto stabilito nel precedente comma r nel precedente art. 9, gli ampliamenti di attività estrattive in esercizio ovvero nuove attività estrattive al di fuori del demanio fluviale - solo per quanto consentite dalle norme regionali e dai piani territoriali o di settore vigenti - sono subordinate alla verifica che le attività eventualmente assentite non producano effetti negativi sulle condizioni di pericolosità idraulica o di rischio idraulico esistenti. Tale verifica è assicurata da uno studio di compatibilità idraulica predisposto ai sensi del precedente articolo 8. Nel caso risultino compatibili con il predetto studio e con le disposizioni delle presenti norme, le autorizzazioni sono concesse nei casi in cui i relativi progetti prevedano che i siti di estrazione, anche a coltivazione non esaurita, siano ripristinati gradualmente e comunque entro dodici mesi dall'inizio delle attività.
3. Il Servizio tecnico periferico competente per territorio esercita vigilanza sul ripristino dei siti nel rispetto dei tempi stabiliti dal precedente comma, con materiale non impermeabile e comunque conformemente alle disposizioni del progetto. Verifica ed accerta, altresì, che il ripristino avvenga attraverso la ricomposizione ambientale che prevede:
 - a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
 - b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento;
 - c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.

4. Entro due anni dall'approvazione del PSDA le autorità competenti ai sensi del precedente articolo 1, comma 6, per quanto attiene al territorio compreso nella Regione, stabiliscono indirizzi anche normativi da applicarsi nelle aree di pericolosità idraulica perimetrata dal PSDA, in materia di esercizio delle attività estrattive esistenti con speciale riguardo:
 - a. alle attività localizzate nei siti più vulnerabili;
 - b. alle modalità di allontanamento e drenaggio delle acque nei siti di coltivazione;
 - c. alle condizioni e modalità per la cessazione, la riduzione o il consolidamento della produzione nelle aree di pericolosità idraulica, prevedendo, altresì, la realizzazione di interventi strutturali di laminazione e la conservazione dei volumi utili di laminazione.

5. La rimozione di sedimenti dagli alvei dei corsi d'acqua non è assimilabile all'attività estrattiva ed è consentita solo nei casi di estrazioni indispensabili per ragioni di messa in sicurezza, mantenimento e ripristino delle sezioni utili di deflusso o dell'efficienza delle opere idrauliche, e purchè il progetto preveda i volumi da spostare o rimuovere, gli effetti idraulici e ambientali conseguenti e la relativa ricollocazione, a fini del ripascimento, nella medesima sezione di alveo, nelle pertinenze demaniali dell'alveo, in una sua sezione preferibilmente a valle o anche a monte soggetta ad erosione, lungo i litorali della zona di foce. E' ammesso l'uso della frazione grossolana per la realizzazione di opere idrauliche. Nei casi di comprovata impossibilità tecnica di ricollocazione è ammesso realizzare il valore dei sedimenti rimossi applicando l'art.10-bis della L. 23 dicembre 1996, n. 677, in assenza di apposita normativa regionale.

ARTICOLO 14 ***Indirizzi per l'esercizio di attività con riflessi potenziali sulle situazioni di pericolo e rischio idraulico***

1. Fatto salvo quanto puntualmente stabilito dai precedenti articoli, entro dodici mesi dall'approvazione del PSDA, le autorità competenti ai sensi del precedente articolo 1, comma 6, stabiliscono indirizzi, direttive ed azioni da applicarsi - anche ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 19, comma 13, della legge regionale n. 81/1998 - sia nelle aree di pericolosità idraulica perimetrata dal PSDA sia nelle aree e nei tratti di corsi d'acqua di cui all'articolo 23 sia nei territori circostanti appartenenti ai medesimi sottobacini idrografici. Gli atti di cui al presente articolo riguardano:
 - a. riqualificazione dei valori ambientali e paesaggistici nelle zone ripariali;
 - b. esercizio delle attività agricole con particolare riguardo a vigneti, frutteti e seminativi di carattere intensivo o estensivo, edifici annessi, impianti tecnologici e strutture di servizio, assetto delle superfici coltivabili, sistemi di drenaggio, ubicazione di rilevati, siepi e alberature;
 - c. attività selvicolturali e gestione dei vincoli idrogeologici per quanto attiene alla sicurezza idraulica;
 - d. criteri generali per limitare l'impermeabilizzazione dei terreni anche nell'ambito degli interventi consentiti dal PSDA;
 - e. progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi di sistemazione idraulico-agraia;
 - f. verifiche periodiche sulla stabilità degli argini dei corsi d'acqua, anche con riferimento alle parti non sature;
 - g. compatibilità idraulica delle concessioni di grandi e piccole derivazioni di acque;
 - h. monitoraggi sull'evoluzione dei pericoli idraulici e dei rischi nelle zone di foce dei principali corsi d'acqua;
 - i. monitoraggi nelle aree di subsidenza in funzione della sicurezza idraulica.

2. In particolare, per quanto attiene all'esercizio delle attività agricole soprattutto vallive o all'uso del territorio privo di insediamenti o abbandonato dall'agricoltura, la Regione su proposta delle autorità di cui al precedente art. 1 comma 6, stabilisce linee guida e politiche dirette, anche attraverso la conclusione di accordi ovvero finanziamenti, incentivi, indennizzi e misure compensative volte:

- a. a creare fasce di rispetto minime da sottrarre alla lavorazione dei mezzi meccanici, allontanando comunque le coltivazioni dalle scarpate degli argini e dai margini superiori degli alvei incisi;
 - b. a disciplinare le concessioni per l'utilizzazione agricola delle aree del demanio fluviale e le colture ammesse con le relative rotazioni;
 - c. a sostituire con meccanismi compensativi eventuali riduzioni di volumi di invaso provocate dalla realizzazione di nuovi sistemi di drenaggio;
 - d. a prescrivere rapporti standard tra superfici fondiarie delle nuove costruzioni agricole ammesse dalle presenti norme e superfici permeabili scoperte;
 - e. a ripristinare i fossi naturali, le aree altimetricamente depresse, le zone di ristagno, le anse fluviali e le zone golenali libere da coltivazioni;
 - f. ad istituire aree ad inondabilità programmata ed aree liberamente allagabili anche dietro interventi di abbassamento di arginature esistenti.
3. In particolare, per quanto attiene all'esercizio delle attività selvicolturali, la Regione stabilisce linee guida e politiche dirette, anche attraverso la conclusione di accordi ovvero finanziamenti incentivi indennizzi e misure compensative:
- a. ad evitare normalmente i tagli a raso, i tagli in alveo se non per motivi di sistemazione idraulica o riqualificazione fluviale, l'eliminazione totale della vegetazione ripariale in occasione di manutenzioni idrauliche, le trasformazioni boschive;
 - b. ad orientare eventuali tagli selettivi;
 - c. a preservare gli alberi isolati o a gruppi, le siepi e i filari, le zone umide;
 - d. ad incrementare l'impianto di specie arboree e arbustive autoctone, igrofile, resistenti agli allagamenti temporanei, capaci di fitodepurazione.

ARTICOLO 15 *Indirizzi per le verifiche su infrastrutture, opere, impianti, costruzioni ed attività soggetti a danno potenziale nelle aree di maggiore pericolosità idraulica*

1. Entro due anni dall'approvazione del PSDA le autorità competenti ai sensi del precedente articolo 1, comma 6, per quanto attiene al territorio compreso nella Regione, stabiliscono linee guida, criteri e modalità per sottoporre a mappature e verifiche di sicurezza e di efficienza idraulica, in via prioritaria nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata, le infrastrutture e gli impianti produttivi e tecnologici, compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante, le opere di attraversamento dei corsi d'acqua, le opere di difesa dalle alluvioni, i sistemi di drenaggio, opere pubbliche ed edifici civili con presenza significativa anche discontinua di persone.
2. Entro tre anni dall'approvazione del PSDA gli impianti di trattamento delle acque reflue e di smaltimento e recupero di rifiuti ubicati nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata e elevata sono sottoposti a cura dei soggetti gestori ad una verifica del rischio idraulico esistente, anche sulla base delle linee guida di cui al comma precedente. I risultati della verifica, insieme al progetto obbligatorio per gli eventuali adeguamenti alle presenti norme, sono trasmessi all'autorità regionale competente.
3. Entro due anni dall'approvazione del PSDA le Autorità di bacino competenti dispongono una verifica di stabilità degli argini compresi nelle aree di pericolosità idraulica perimetrate dal PSDA, modificando eventualmente le prescrizioni d'uso di cui al precedente articolo 9 in funzione dei risultati delle verifiche.
4. Le verifiche di cui ai commi precedenti riguardano anche la compatibilità idraulica delle occupazioni del demanio fluviale impegnato dalle infrastrutture e dagli impianti considerati.

ARTICOLO 16 *Interventi di delocalizzazione di persone, beni ed attività vulnerabili*

1. Nelle ipotesi in cui in singole aree di pericolosità idraulica molto elevata o elevata perimetrata dal PSDA risulti economicamente non sostenibile collocare in sicurezza adeguata persone, beni o attività la Regione Abruzzo, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal PSDA, delibera misure di incentivazione e azioni di delocalizzazione di persone fisiche, edifici, opere, impianti, manufatti, insediamenti e infrastrutture ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n.180/1998 e dell'articolo 3, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 81/1998.
2. Gli edifici e le attività esistenti collocati nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata, per i quali risulti economicamente non sostenibile la delocalizzazione, entro un anno dall'approvazione del PSDA dovranno munirsi di idonei sistemi di preallarme delle piene e relativi piani di evacuazione, le cui approvazioni competono, rispettivamente, alle autorità di cui all'art. 1 comma 6 e al Servizio di Protezione Civile regionale.
3. I soggetti gestori dei complessi ricettivi all'aperto collocati nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata provvedono a delocalizzare tutte le strutture mobili ed immobili presenti all'interno di tali aree. L'organo competente per l'autorizzazione all'esercizio provvederà a rilasciare ogni provvedimento utile al prosieguo dell'attività, previa verifica dell'avvenuto adempimento di cui sopra.

CAPO III INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA

ARTICOLO 17 *Interventi consentiti in materia di opere e sistemazioni idrauliche, sistemazione e riqualificazione degli ambienti fluviali nelle aree di pericolosità molto elevata*

1. Nelle materie di cui al presente articolo, fermo restando quanto disposto negli articoli 7, 8, 9 e 10, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:
 - a. opere e interventi idraulici per migliorare la difesa dalle alluvioni;
 - b. opere urgenti realizzate dalle autorità di protezione civile o dalle autorità idrauliche competenti per la tutela di persone, beni ed attività in situazioni di rischio imminente;
 - c. attività di manutenzione idraulica, comprese quelle eseguite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14.4.1993 e della legislazione di settore della Regione Abruzzo;
 - d. interventi di ricostruzione e riqualificazione degli ambienti fluviali per ridurre il pericolo ed il rischio idraulico.
2. Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata è quindi tra l'altro vietato:
 - a. realizzare strutture mobili e immobili, ad eccezione di quelle a carattere provvisorio o precario indispensabili per la conduzione dei cantieri o specificamente ammesse dalle presenti norme;
 - b. creare a protezione di colture agricole rilevanti che ostacolano il deflusso delle acque;
 - c. introdurre cambiamenti colturali o nuove colture arboree capaci di ostacolare il deflusso delle acque o di pregiudicare la stabilità degli argini.

ARTICOLO 18 *Interventi consentiti sul patrimonio edilizio nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata*

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 7, 8, 9 e 10, in materia di patrimonio edilizio

pubblico e privato esistente alla data di approvazione del PSDA nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:

- a. la demolizione di edifici senza ricostruzione a condizione che i lavori non creino neppure temporaneamente ostacoli significativi al regolare deflusso delle acque;
 - b. la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria;
 - c. il restauro conservativo, il risanamento igienico ed edilizio e gli altri adeguamenti igienico-sanitari degli edifici, necessari per garantirne la funzionalità conformemente alla destinazione d'uso ed alle previsioni degli strumenti urbanistici, sempre a condizione che non comportino ampliamenti; tale condizione non si applica ai vani tecnologici;
 - d. gli interventi per ridurre la vulnerabilità di edifici, con eventuale aumento di superficie utile non superiore a quella allagabile e con contestuale dismissione dei piani terra o interrati, sempre che lo studio di compatibilità idraulica verifichi l' idoneità strutturale di tutti gli elementi portanti;
 - e. i nuovi impianti tecnologici conformi agli strumenti urbanistici adottati o vigenti che risultino essenziali per la funzionalità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti;
 - f. le sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muri esterni, recinzioni, opere a verde e simili);
 - g. i mutamenti di destinazione d'uso ammessi dalle previsioni urbanistiche vigenti, a condizione che non producano alcun incremento, anche di uno solo, dei fattori che concorrono a determinare il livello di rischio, secondo i criteri stabiliti dal PSDA;
 - h. la riparazione di edifici esistenti danneggiati da eventi sismici o calamità idrogeologiche, compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti e sempre a condizione che non si tratti di ricostruzione anche parziale;
 - i. le opere per eliminare le barriere architettoniche, compresi ascensori e rampe esterni, e le opere per adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza del lavoro, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili
 - j. le opere per la conservazione dei beni culturali tutelati ai sensi della normativa di settore statale e regionale.
2. Non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica per gli interventi indicati alle lettere a., b., c.,., f., g. del precedente comma.
 3. Le opere interne e gli interventi consentiti dal presente articolo, salvi quelli ammessi dal comma 1, lettera d., sono eseguiti senza aumenti di superficie o volume utile entro e fuori terra, senza incrementi del carico urbanistico e senza pregiudizio alla statica degli edifici.

ARTICOLO 19 *Interventi consentiti in materia di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata*

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 7, 8, 9 e 10, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata in materia di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sono consentiti esclusivamente:
 - a. la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture a rete o puntuali;
 - b. la ricostruzione di infrastrutture a rete danneggiate o distrutte da calamità idrogeologiche, fatti salvi i divieti di ricostruzione stabiliti dall'articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000;
 - c. le nuove infrastrutture a rete previste dagli strumenti di pianificazione territoriale, che siano dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili;
 - d. l'ampliamento e la ristrutturazione di infrastrutture a rete e puntuali, destinate a servizi pubblici essenziali non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;
 - e. i nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse;
 - f. i nuovi attraversamenti di sottoservizi a rete;
 - g. gli interventi di allacciamento a reti principali;
 - h. i nuovi interventi di edilizia cimiteriale purché realizzati all'interno degli impianti cimiteriali esistenti;

- i. i percorsi ciclabili e pedonali, le attrezzature e i manufatti esclusivamente destinati alla fruizione pubblica occasionale e temporanea degli ambiti fluviali.
2. Non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica per gli interventi indicati alle lettere a., h., i. del precedente comma.
 3. Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono tuttavia e comunque vietati:
 - a. nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
 - b. nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
 - c. nuovi impianti tecnologici fuori terra ad eccezione dei ripetitori e dei tralicci per il trasporto dell'energia elettrica e di quelli consentiti dall'articolo 18;
 - d. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334.
 4. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui al comma precedente, esistenti alla data di approvazione del PSDA, sono ammessi:
 - a. l'adeguamento tecnico alle normative in vigore;
 - b. la manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - c. l'ampliamento di volumi tecnici non altrimenti localizzabili per migliorare le condizioni di esercizio sul piano igienico-sanitario e della sicurezza;
 - d. l'ampliamento di volumi tecnici per soddisfare necessità indifferibili per l'efficiente funzionamento, purché non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, salvo quanto disposto dall'articolo 15;
 - e. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi idraulici, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 15.
 5. Gli interventi consentiti dal presente articolo:
 - a. devono essere conformi ai piani di protezione civile;
 - b. non possono incrementare in modo significativo le aree impermeabili esistenti se non stabilendo idonee misure compensative;
 - c. non possono aumentare il carico urbanistico esistente nell'area interessata;
 - d. sono basati su progetti che dimostrano l'esistenza della sicurezza idraulica o prevedono misure di messa in sicurezza da realizzare preventivamente o contestualmente all'intervento e misure compensative di miglioramento del regime idraulico e riqualificazione fluviale.

CAPO IV INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA, MEDIA E MODERATA

ARTICOLO 20 Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica elevata

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 7, 8, 9 e 10, nelle aree di pericolosità idraulica elevata sono consentiti esclusivamente:
 - a. gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata, alle medesime condizioni stabilite nel Capo III;
 - b. le ricostruzioni edilizie a condizione di mantenere inalterati volumetria e sagoma degli edifici e a condizione che le vie di accesso e il primo solaio di calpestio siano posti a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna, fatti salvi i divieti di ricostruzione stabiliti dall'articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000;
 - c. gli ampliamenti di edifici per le motivate esigenze di risanamento igienico ed edilizio verificate

- nel provvedimento di autorizzazione o concessione, purché consentiti dalle disposizioni urbanistiche vigenti, realizzati escludendo i piani interrati e sempre che gli incrementi di volume siano realizzati a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna;
- d. le ristrutturazioni edilizie, a condizione che le superfici ad uso abitativo o comunque economicamente rilevante e con presenza anche discontinua di persone siano realizzate escludendo i piani interrati e comunque siano poste a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna;
 - e. nuovi manufatti o strutture di assistenza e servizio, mobili e temporanei, per il ristoro di persone posti alla quota del piano di campagna, attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto localizzati in zone di verde urbano attrezzato, in parchi urbani e in altre aree su indicazione dei piani regolatori generali, a condizione che non ostacolino il deflusso delle acque e siano compatibili con i piani di protezione civile.
2. Non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica per i soli interventi indicati alla lettera e. del precedente comma.
 3. Nei centri edificati definiti ai sensi della normativa regionale le opere sul patrimonio edilizio pubblico e privato esistente sono disciplinate dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi vigenti alla data di approvazione del PSDA, sempre che tutti gli eventuali incrementi di volume siano realizzati per sopraelevazione a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna. Le nuove costruzioni sono però consentite soltanto nelle zone urbane edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, purché le vie di accesso e il primo solaio di calpestio siano posti a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna. Per gli interventi di cui al presente comma non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica.
 4. Esternamente ai centri edificati possono essere realizzati, per una sola volta in tutto il fondo esistente alla data di approvazione del PSDA, nuovi edifici non altrimenti localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola destinati al servizio delle attività agricole ovvero destinati a residenza dei conduttori del fondo, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici, nei limiti delle densità fondiari massime e sempre a condizione di collocare le vie di accesso e le superfici abitabili o utili a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna. Si applicano le disposizioni degli articoli 70, 71, 72 e 74 della legge della Regione Abruzzo n. 18/1983. Per gli interventi di cui al presente comma è richiesto lo studio di compatibilità idraulica.
 5. In tutte le zone territoriali omogenee, compatibilmente con i vincoli di tutela ambientale o paesistica, è consentito il recupero funzionale a fini residenziali di edifici ed annessi rustici divenuti inidonei alla conduzione dei fondi agricoli. Per gli interventi di cui al presente comma è richiesto lo studio di compatibilità idraulica.
 6. Nelle aree di pericolosità idraulica elevata, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, si applicano i divieti di cui all'articolo 19, comma 3.

ARTICOLO 21

Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica media

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 7, 8, 9 e 10, nelle aree di pericolosità idraulica media sono consentiti esclusivamente:
 - a. gli interventi, le opere e le attività consentiti nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata, alle medesime condizioni rispettivamente stabilite;
 - b. le nuove costruzioni edilizie nei lotti interclusi e nelle aree libere di frangia dei centri edificati definiti ai sensi delle norme regionali, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici;
 - c. gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le addizioni, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici;

- d. i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili all'interno dei centri edificati, a condizione che siano possibili ai sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti e che risultino compatibili con le caratteristiche preesistenti degli edifici;
- e. i mutamenti di destinazione d'uso di immobili ed aree esternamente ai centri edificati, anche con aumenti di superficie, volume e carico urbanistico non superiore al 30%, purché possibili ai sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti;
- f. le nuove costruzioni, le nuove attrezzature e i nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E, F di cui al D.M. 2.4.1968, n. 1444 compatibilmente con vincoli di tutela ambientale o paesistica;
- g. gli interventi di edilizia cimiteriale con aumento di capacità non superiore al 40%;
- h. la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso ai sensi dell'articolo 9 della legge 122/1989;
- i. la realizzazione e l'ampliamento di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

2. Gli interventi consentiti dal presente articolo:

- a. devono essere conformi ai piani di protezione civile;
- b. richiedono lo studio di compatibilità idraulica limitatamente ai casi di cui al precedente comma, lettere e., f., g., h., i.

ARTICOLO 22 *Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica moderata*

1. Nelle aree di pericolosità idraulica moderata è demandato agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore vigenti disciplinare l'uso del territorio, le nuove costruzioni, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, conformemente alle prescrizioni generali degli articoli 7, 8, 9 e 10 e a condizione di impiegare tipologie e tecniche costruttive idonee alla riduzione della pericolosità e dei danni potenziali.

CAPO V **SITUAZIONI DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA NON DELIMITATE NELLA CARTOGRAFIA DEL PSDA**

ARTICOLO 23 *Interventi consentiti nelle aree e nei tratti di corsi d'acqua caratterizzati da pericolosità idraulica rilevante e non perimetrati dal PSDA*

1. Sono definiti a rilevante pericolosità idraulica i seguenti tratti di corsi d'acqua e le seguenti aree idrografiche, oltre a quelle già delimitate dai piani straordinari approvati nella Regione Abruzzo per la rimozione del rischio idrogeologico più alto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998, e non espressamente rappresentate nella cartografia di piano di cui all'articolo 3:
- a. i fossi recapitanti direttamente a mare;
 - b. le confluenze tra il reticolo idrografico secondario e il reticolo idrografico principale oggetto del PSDA;
 - c. i tratti di corsi d'acqua incassati, in cui le portate indipendentemente dagli incrementi restano confinate entro i rispettivi profili naturali;
 - d. i letti dei corsi d'acqua con pericolosità estesa esclusivamente fino al limite delle sponde o degli argini.
2. Ai tratti di corsi d'acqua ed alle altre aree idrografiche indicate nel precedente comma si applicano in quanto compatibili le prescrizioni stabilite al Capo II per le aree di pericolosità idraulica molto elevata.

3. Nelle fattispecie di cui alle lettere a. e b. del comma 1 le prescrizioni richiamate valgono all'interno di fasce di tutela idraulica misurate con i criteri di cui al precedente art. 9.

4. Nelle aree a soggezione idraulica, definite come le aree non perimetrale dal PSDA per le quali la sicurezza contro l'alluvionamento è garantita da opere di difesa arginale, l'effettivo livello di rischio è considerato in funzione dell'effettivo grado di stabilità delle opere stesse. Tali aree sono delimitate all'interno di un programma di verifica di stabilità degli argini, realizzato dalle Autorità di bacino competenti in preparazione di una apposita variante al presente piano; in tale sede saranno stabilite le prescrizioni d'uso applicabili. Le verifiche di cui all'articolo 15 considerano anche le aree regolate dal presente comma.

TITOLO III ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI

ARTICOLO 24 *Strumenti di attuazione del PSDA*

1. Il Piano Stralcio Difesa Alluvioni è attuato attraverso:
 - a. la realizzazione degli interventi indicati nel quaderno delle opere e nelle schede riepilogative degli interventi strutturali e non strutturali per ciascun bacino regionale oggetto del PSDA;
 - b. i programmi triennali di intervento predisposti ai sensi dell'articolo 14 della legge della Regione Abruzzo 16.9.1998, n. 81;
 - c. gli accordi di programma per l'esecuzione dei programmi triennali di intervento, da raggiungersi ai sensi dell'articolo 14 della legge della Regione Abruzzo n. 81/1998 e dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 che sostituisce l'articolo 27 della legge 8.6.1990, n. 142;
 - d. il funzionamento del Fondo di rotazione per il programma triennale di intervento di cui all'articolo 17 della legge della Regione Abruzzo n. 81/1998;
 - e. il programma di interventi previsto dall'articolo 142 della legge finanziaria 2001;
 - f. gli atti amministrativi di competenza della Regione Abruzzo, della Regione Molise, dell'Autorità dei bacini regionali abruzzesi, dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sangro e degli enti locali territoriali per il raggiungimento degli obiettivi del PSDA, compresi gli accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7.7.1990, n. 241, ed ai sensi dell'articolo 27 della legge 8.6.1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000;
 - g. i piani di adeguamento, di rilocalizzazione e di intervento che la Regione competente adotterà in applicazione dell'articolo 1, commi 5 e 5 bis, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni dalla legge n. 267/1998;
 - h. i programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale previsti dall'articolo 16 della legge 31.7.2002, n. 179, "Disposizioni in materia ambientale", per le aree in cui è stato o sarà eventualmente dichiarato lo stato di emergenza.

2. Con riferimento a tronchi di corsi d'acqua, nelle schede riepilogative degli interventi sono contenute la programmazione preliminare di massima e le indicazioni tipologiche per la messa a punto dei progetti di intervento per la riduzione dei pericoli e dei rischi idraulici nelle aree perimetrate dal PSDA. In ciascuna scheda recante il quadro sintetico degli interventi la colonna I "Interventi" richiama la tipologia dell'intervento raccomandabile mentre la colonna II "Note" offre indicazioni e specificazioni sull'ordine programmatico e sulla priorità degli interventi stessi attraverso la segnalazione della specifica rilevanza.

3. Resta fermo che le finalità generali ed i principali caratteri tecnici degli interventi per le aree di pericolosità idraulica e per le aree a rischio idraulico sono individuati negli articoli 7, 8, 9 e 10.

4. I programmi triennali di intervento osservano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge della Regione Abruzzo n. 81/1998 e predispongono l'elenco delle opere, l'ordine di priorità degli interventi e il piano finanziario di massima per l'attuazione del PSDA, definendo i fabbisogni, le risorse disponibili, i tempi di realizzazione, i costi ed i benefici di ciascun intervento.

5. Il quadro degli interventi stabilito dal PSDA e dal programma triennale di intervento può essere integrato o modificato con delibera dei Comitati istituzionali dell'Autorità dei bacini regionali abruzzesi e dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sangro, senza obbligo di formale variante di piano o di programma, a seguito di nuovi fenomeni alluvionali, nuove conoscenze o necessità sopravvenute, sopraggiunta inadeguatezza di opere programmate, effettiva realizzazione di opere previste.

6. Costituisce attuazione del PSDA anche l'attività di vigilanza esercitata dalla Regione Abruzzo, dalla Regione Molise, dall'Autorità dei bacini regionali abruzzesi e dall'Autorità di bacino interregionale del fiume Sangro attraverso:
 - a. la verifica degli effetti che gli interventi di piano producono con riguardo alle condizioni di pericolo e di rischio idraulico e alle condizioni di naturalità dei corsi d'acqua;
 - b. l'attività del Servizio di vigilanza idrogeologica di cui all'articolo 11 della legge della Regione Abruzzo n. 81/1998;
 - c. la adozione delle eventuali misure correttive.

ARTICOLO 25 **Aggiornamento e varianti del PSDA**

1. La perimetrazione delle aree di pericolo idraulico stabilita dal PSDA è modificata ed integrata normalmente attraverso una variante di PSDA, con le stesse modalità impiegate per l'adozione e l'approvazione del piano con risultati di variazione del numero, dei perimetri o delle classi di pericolosità di singole aree.
2. Possono tra l'altro rendere necessarie varianti del PSDA:
 - a. nuovi eventi idrogeologici o emergenze ambientali;
 - b. dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24.2.1992, n. 225;
 - c. indagini svolte a scala di maggior dettaglio;
 - d. istanze di amministrazioni pubbliche o di soggetti privati accompagnate da idonea rappresentazione cartografica e documentazione tecnico-scientifica;
 - e. nuove informazioni derivanti da studi e da attività di monitoraggio;
 - f. diminuzioni significative delle condizioni di pericolo delle aree perimetrate dopo il completamento ed il collaudo degli interventi di messa in sicurezza.
3. Il PSDA ha valore a tempo indeterminato ma è comunque sottoposto a revisione integrale ed interamente aggiornato con una variante generale almeno ogni dieci anni.
4. Le correzioni di errori materiali degli elaborati del PSDA o delle sue norme di attuazione che non hanno carattere prescrittivo ma costituiscono riferimento scientifico-tecnico, metodologico o conoscitivo non sono sottoposte a procedimento di variante formale di PSDA e sono approvate con delibera dei Comitati istituzionali dell'Autorità dei bacini regionali abruzzesi e dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sangro.
5. I rinvii operati dal PSDA o da sue varianti a norme tecniche, linee guida e protocolli emanati o prodotti da altre pubbliche amministrazioni con competenze in materia di assetto idrogeologico si intendono estesi a tutte le rispettive modifiche ed integrazioni successive.
6. I Comuni compresi nelle aree di pericolosità idraulica possono compiere circostanziati studi di dettaglio alla scala 1:2000, predisposti dai propri Uffici tecnici o da tecnici abilitati, per verificare ed approfondire le informazioni che hanno condotto alle perimetrazioni del PSDA. I risultati ottenuti sono trasmessi alla competente Autorità di bacino che è tenuta a valutarli e, in caso di conclusione favorevole, può con propria delibera modificare la perimetrazione o la classe di pericolosità delle aree interessate senza necessità di avviare le procedure di variante di piano, per una sola volta nell'arco di cinque anni, a condizione che la modifica non riguardi una porzione di area superiore al 10% ovvero una declassazione maggiore di un livello. Di tali modifiche è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e/o della Regione Molise.
7. Dopo la realizzazione degli interventi di riduzione dei pericoli idraulici esistenti alla data di

approvazione del PSDA, previo collaudo e verifica favorevole dei risultati, l'Autorità dei bacini regionali abruzzesi o l'Autorità del bacino interregionale del fiume Sangro possono con delibera dei rispettivi Comitati istituzionali modificare la perimetrazione o la classe di pericolosità delle aree interessate, senza necessità di avviare le procedure di variante di piano. Di tali modifiche è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e/o della Regione Molise.

8. Nei soli casi disciplinati dai precedenti commi 6 e 7, la realizzazione degli interventi di riduzione dei pericoli idraulici rilevati dal PSDA comporta una nuova perimetrazione delle aree interessate o una nuova definizione della relativa classe di pericolosità, senza necessità di avviare le procedure di variante di piano, con delibera dei Comitati istituzionali dell'Autorità dei bacini regionali abruzzesi e dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sangro.

9. Dopo l'approvazione del PSDA possono essere precisamente identificati, specificamente localizzati e realizzati senza necessità di avviare le procedure di variante di piano, con gli effetti di cui precedente comma, tutti gli interventi di riduzione dei pericoli idraulici che lo stesso PSDA individua orientativamente designandone i tratti fluviali o le aree di ubicazione preferenziale, sempre a condizione che tutti gli organi cui spetta emettere atti di concessione, autorizzazione, nulla osta ed equivalenti abbiano positivamente e concordemente provveduto in Conferenza di servizi ovvero su iniziativa della competente Autorità di bacino.

Allegato A. Elenco dei Comuni dei bacini regionali abruzzesi e del bacino interregionale del Sangro in cui sono individuate aree di pericolosità idraulica.

<i>Nome comune</i>	<i>Pericolosità</i>	<i>Provincia</i>
Barete	P4, P3, P2, P1	AQ
Barisciano	P3, P2, P1	AQ
Castel di Sangro	P4, P3, P2, P1	AQ
Corfinio	P4, P3, P2, P1	AQ
Fagnano Alto	P4, P3, P2, P1	AQ
Fossa	P3, P2, P1	AQ
L'Aquila	P4, P3, P2, P1	AQ
Pizzoli	P4, P3, P2, P1	AQ
Poggio Picenze	P2, P1	AQ
Pratola Peligna	P4, P3, P2	AQ
Raiano	P2, P1	AQ
Roccacasale	P4, P3, P2, P1	AQ
S. Demetrio ne' Vestini	P4, P3, P2, P1	AQ
Sant'Eusanio Forconese	P3, P2, P1	AQ
Scontrone	P4, P2, P1	AQ
Scoppito	P1	AQ
Villa Sant'Angelo	P4, P3, P2, P1	AQ
Vittorito	P2, P1	AQ
Altino	P4, P3, P2, P1	CH
Archi	P4, P3, P2, P1	CH
Ari	P4, P3, P2, P1	CH
Atessa	P4, P3, P2, P1	CH
Bomba	P2, P1	CH
Bucchianico	P4, P3, P2, P1	CH
Carpineto Sinello	P4, P3, P2, P1	CH
Casacanditella	P4, P3, P2, P1	CH
Casalanguida	P4, P3, P2, P1	CH
Casalbordino	P4, P3, P2, P1	CH
Casoli	P4, P3, P2, P1	CH
Chieti	P4, P3, P2, P1	CH
Fara Filiorum Petri	P4, P3, P2, P1	CH
Fossacesia	P4, P3, P2, P1	CH
Francavilla al Mare	P4, P3, P2, P1	CH
Frisa	P4, P3, P2, P1	CH
Gissi	P4, P3, P2, P1	CH
Lanciano	P4, P3, P2, P1	CH
Miglianico	P4, P3, P2, P1	CH
Monteodorisio	P4, P3, P2, P1	CH

<i>Nome comune</i>	<i>Pericolosità</i>	<i>Provincia</i>
Mozzagrogna	P4, P3, P2, P1	CH
Ortona	P4, P3, P2, P1	CH
Paglieta	P4, P3, P2, P1	CH
Perano	P2, P1	CH
Pollutri	P4, P3, P2, P1	CH
Ripa Teatina	P4, P3, P2, P1	CH
Roccascalegna	P4, P3, P2, P1	CH
S. Eusanio del Sangro	P3, P2, P1	CH
S. Giovanni Teatino	P4, P3, P2, P1	CH
S. Vito Chietino	P4, P3, P2, P1	CH
Scerni	P4, P3, P2, P1	CH
T rrevecchia Teatina	P3, P2, P1	CH
Tollo	P4, P3, P2, P1	CH
Torino di Sangro	P4, P3, P2, P1	CH
Vacri	P4, P3, P2, P1	CH
Vast	P4, P3, P2, P1	CH
Villalfonsina	P4, P3, P2, P1	CH
Villamagna	P4, P3, P2, P1	CH
Alanno	P4, P3, P2, P1	PE
Cappelle sul Tavo	P4, P3, P2, P1	PE
Cepagatti	P4, P3, P2, P1	PE
CittÓ S. Angelo	P4, P3, P2, P1	PE
Collecervino	P4, P3, P2, P1	PE
Elice	P4, P3, P2, P1	PE
Loreto Aprutino	P4, P3, P2, P1	PE
Manoppello	P4, P3, P2, P1	PE
Montesilvano	P4, P3, P2, P1	PE
Moscufo	P4, P3, P2, P1	PE
Penne	P4, P3, P2, P1	PE
Pescara	P4, P3, P2, P1	PE
Pianella	P4, P3, P2, P1	PE
Picciano	P4, P3, P2, P1	PE
Popoli	P4, P3, P2, P1	PE
Rosciano	P4, P3, P2, P1	PE
Scafa	P4, P3, P2	PE
Spoltore	P4, P3, P2, P1	PE
Turrivalignani	P4, P3, P2, P1	PE
Alba Adriatica	P4, P3, P2, P1	TE
Ancarano	P4, P3, P2, P1	TE
Atri	P4, P3, P2, P1	TE
Basciano	P4, P3, P2, P1	TE
Bellante	P4, P3, P2, P1	TE
Bisenti	P4, P3, P2, P1	TE
Campli	P4, P3, P2, P1	TE

<i>Nome comune</i>	<i>Pericolosità</i>	<i>Provincia</i>
Canzano	P4, P3, P2, P1	TE
Castellalto	P4, P3, P2, P1	TE
Castiglione Messer Raimondo	P4, P3, P2, P1	TE
Castilenti	P4, P3, P2, P1	TE
Cellino Attanasio	P4, P3, P2, P1	TE
Cermignano	P4, P3, P2, P1	TE
Civitella del Tronto	P4, P3, P2, P1	TE
Colonnella	P4, P3, P2, P1	TE
Corropoli	P4, P3, P2, P1	TE
Giulianova	P4, P3, P2, P1	TE
Martinsicuro	P4, P3, P1	TE
Montefino	P3, P2, P1	TE
Montorio al Vomano	P4, P3, P2, P1	TE
Morro D'Oro	P4, P3, P2, P1	TE
Mosciano Sant'Angelo	P4, P3, P2, P1	TE
Nereto	P4, P3, P2, P1	TE
Notaresco	P4, P3, P2, P1	TE
Penna S. Andrea	P4, P3, P2, P1	TE
Pineto	P4, P3, P2, P1	TE
Roseto degli Abruzzi	P4, P3, P2, P1	TE
S. Egidio alla Vibrata	P4, P3, P2, P1	TE
Sant'Omero	P4, P3, P2, P1	TE
Silvi	P4, P3, P2, P1	TE
Teramo	P4, P3, P2, P1	TE
Torano Nuovo	P4, P3, P2, P1	TE
Tortoreto	P4, P3, P2, P1	TE
Tossicia	P4, P3, P2, P1	TE

Allegato B Elenco dei Comuni dei bacini regionali abruzzesi e del bacino interregionale del Sangro in cui sono individuate aree a rischio idraulico.

<i>Nome comune</i>	<i>Pericolosità</i>	<i>Provincia</i>
Barete	R2, R1	AQ
Barisciano	R4, R2, R1	AQ
Castel di Sangro	R3, R2, R1	AQ
Corfinio	R2, R1	AQ
Fagnano Alto	R4, R3, R2, R1	AQ
Fossa	R4, R3, R2, R1	AQ
L'Aquila	R4, R3, R2, R1	AQ
Pizzoli	R3, R2, R1	AQ
Poggio Picenze	R1	AQ
Pratola Peligna	R4, R3, R2, R1	AQ
Raiano	R1	AQ
Roccacasale	R3, R2, R1	AQ
S. Demetrio ne' Vestini	R4, R3, R2, R1	AQ
Sant'Eusanio Forconese	R4, R3, R2, R1	AQ
Scontrone	R2, R1	AQ
Scoppito	R1	AQ
Villa Sant'Angelo	R4, R2, R1	AQ
Vittorito	R2, R1	AQ
Altino	R3, R2, R1	CH
Archi	R4, R2, R1	CH
Ari	R3, R2, R1	CH
Atessa	R3, R2, R1	CH
Bomba	R2, R1	CH
Bucchianico	R4, R2, R1	CH
Carpineto Sinello	R2, R1	CH
Casacanditella	R3, R2, R1	CH
Casalanguida	R2, R1	CH
Casalbordino	R4, R3, R2, R1	CH
Casoli	R3, R2, R1	CH
Chieti	R4, R3, R2, R1	CH
Fara Filiorum Petri	R3, R2, R1	CH
Fossacesia	R4, R3, R2, R1	CH
Francavilla al Mare	R4, R3, R2, R1	CH
Frisa	R2, R1	CH
Gissi	R4, R3, R2, R1	CH
Lanciano	R3, R2, R1	CH
Miglianico	R4, R3, R2, R1	CH
Monteodorisio	R3, R2, R1	CH

<i>Nome comune</i>	<i>Pericolosità</i>	<i>Provincia</i>
Mozzagogna	R3, R2, R1	CH
Ortona	R4, R3, R2, R1	CH
Paglieta	R4, R3, R2, R1	CH
Perano	R1	CH
Pollutri	R4, R3, R2, R1	CH
Ripa Teatina	R4, R3, R2, R1	CH
Roccascalegna	R2, R1	CH
S. Eusanio del Sangro	R2, R1	CH
S. Giovanni Teatino	R4, R3, R2, R1	CH
S. Vito Chietino	R4, R3, R2, R1	CH
Scerni	R4, R3, R2, R1	CH
T rrevecchia Teatina	R3, R2, R1	CH
Tollo	R2, R1	CH
Torino di Sangro	R4, R3, R2, R1	CH
Vacri	R2, R1	CH
Vast	R4, R3, R2, R1	CH
Villalfonsina	R2, R1	CH
Villamagna	R3, R2, R1	CH
Alanno	R3, R2, R1	PE
Cappelle sul Tavo	R3, R2, R1	PE
Cepagatti	R4, R3, R2, R1	PE
CittÓ S. Angelo	R4, R3, R2, R1	PE
Collecervino	R4, R3, R2, R1	PE
Elice	R3, R2, R1	PE
Loreto Aprutino	R3, R2, R1	PE
Manoppello	R3, R2, R1	PE
Montesilvano	R4, R3, R2, R1	PE
Moscufo	R3, R2, R1	PE
Penne	R3, R2, R1	PE
Pescara	R4, R3, R2, R1	PE
Pianella	R2, R1	PE
Picciano	R3, R2, R1	PE
Popoli	R4, R3, R2, R1	PE
Rosciano	R3, R2, R1	PE
Scafa	R2, R1	PE
Spoltore	R4, R3, R2, R1	PE
Turrivalignani	R2, R1	PE
Alba Adriatica	R4, R3, R2, R1	TE
Ancarano	R2, R1	TE
Atri	R3, R2, R1	TE
Basciano	R4, R3, R2, R1	TE
Bellante	R4, R3, R2, R1	TE
Bisenti	R4, R2, R1	TE
Campli	R3, R2, R1	TE

<i>Nome comune</i>	<i>Pericolosità</i>	<i>Provincia</i>
Canzano	R3, R2, R1	TE
Castellalto	R4, R3, R2, R1	TE
Castiglione Messer Raimondo	R4, R3, R2, R1	TE
Castilenti	R4, R3, R2, R1	TE
Cellino Attanasio	R4, R3, R2, R1	TE
Cermignano	R2, R1	TE
Civitella del Tronto	R4, R3, R2, R1	TE
Colonnella	R4, R2, R1	TE
Corropoli	R4, R3, R2, R1	TE
Giulianova	R4, R3, R2, R1	TE
Martinsicuro	R4, R2, R1	TE
Montefino	R2, R1	TE
Montorio al Vomano	R4, R3, R2, R1	TE
Morro D'Oro	R2, R1	TE
Mosciano Sant'Angelo	R4, R3, R2, R1	TE
Nereto	R3, R2, R1	TE
Notaresco	R4, R2, R1	TE
Penna S. Andrea	R4, R3, R2, R1	TE
Pineto	R4, R3, R2, R1	TE
Roseto degli Abruzzi	R4, R3, R2, R1	TE
S. Egidio alla Vibrata	R4, R3, R2, R1	TE
Sant'Omero	R4, R3, R2, R1	TE
Silvi	R2, R1	TE
Teramo	R4, R3, R2, R1	TE
Torano Nuovo	R4, R2, R1	TE
Tortoreto	R4, R3, R2, R1	TE
Tossicia	R2, R1	TE

Allegato C Normativa tecnica per l'adeguamento e la costruzione dei fabbricati, per usi diversi, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata. Criteri d'uso e prescrizioni tipologiche-abitative.

In sede di adeguamento al PSDA e alle sue Norme di attuazione gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti nella Regione Abruzzo, ed in particolare i piani regolatori generali dei Comuni, ciascuno per la parte di competenza, hanno cura di recepire le prescrizioni di indirizzo che seguono anche in deroga al quadro vigente di prescrizioni e vincoli.

Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata le Norme di attuazione del PSDA ammettono in pratica un ridottissimo numero di interventi di nuova edificazione parziale e di conseguenza di seguito sono disposte normative tecniche principalmente per l'adeguamento dei fabbricati esistenti.

Per i pochissimi nuovi interventi di ampliamento e di ristrutturazione di edifici consentiti dalle Norme di attuazione del PSDA nelle aree di pericolosità idraulica elevata sono tuttavia posti indirizzi tecnici specifici.

Nelle aree di pericolosità idraulica media e moderata continuano a valere le Norme di attuazione del PSDA. Esse saranno recepite ed interpretate ragionevolmente ed adeguatamente nelle singole realtà territoriali e nei singoli strumenti urbanistici tenendo conto del livello del pericolo esistente e del vincolo di non creare nuove condizioni di rischio oltre quelle consentite dal piano in quanto ritenute accettabili e sostenibili.

Adeguamento dei fabbricati ad uso abitativo e dei fabbricati destinati a servizi pubblici e di interesse pubblico nelle aree P4 e P3

Le indicazioni che seguono riguardano sia gli edifici appartenenti a centri storici e a centri edificati sia gli edifici diversi.

Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata i locali già esistenti ai piani terra e destinati a residenza o a servizi saranno gradualmente oggetto di un cambiamento di destinazione d'uso con lo spostamento ai piani superiori delle utilizzazioni abitative o delle utilizzazioni che prevedono permanenza continua di persone. I locali ai piani terra saranno quindi destinati a depositi o garage, fermo restando l'obbligo di:

- non mantenersi stabilmente rifiuti e prodotti pericolosi o tossici;
- posizionare prese di corrente elettrica e punti luce in generale ad altezze superiori ad 1 metro.

Ai fini dell'applicazione della precedente prescrizione, si intendono come locali ai piani terra quelli con sopraelevazioni inferiori alla quota di m. 1,00 rispetto al piano di campagna.

In armonia con quanto previsto dalle norme di attuazione del PSDA la vulnerabilità degli edifici a rischio è ridotta attraverso interventi diretti a:

- realizzare barriere fisiche per deviare la corrente esondante;
- sopraelevare le soglie di accesso, le prese d'aria e qualsiasi altra apertura suscettibile di consentire l'ingresso delle acque della piena di riferimento;
- rendere comunque stagni i locali interrati di cui viene mantenuta la destinazione d'uso compatibile e non collegarli direttamente con le reti di smaltimento bianche e nere.

Gli interventi consentiti dalle norme di attuazione del PSDA per la riduzione della vulnerabilità degli edifici ed il loro miglioramento statico possono essere attuati anche in deroga alle tipologie edilizie residenziali normalmente previste per le zone omogenee in cui rispettivamente si trovano.

Ove necessario o opportuno sono gradualmente realizzati:

- adeguati impianti di pompaggio;
- sistemi di difesa passiva dal rigurgito di acque dalla rete di smaltimento delle acque meteoriche;
- sistemi di allerta.

Adeguamento di fabbricati destinati ad insediamenti produttivi e commerciali nelle aree P4 e P3

Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata i locali esistenti ai piani terra e destinati ad attività economiche sono tendenzialmente e gradualmente convertiti ad usi che non comportino presenza continua di personale o deposito permanente di sostanze e materiali di pregio, pericolosi o tossici.

Compatibilmente con le strutture e le possibilità di adeguamento dei fabbricati esistenti, i piani terra sono da destinare preferibilmente a parcheggi coperti.

In caso di possibilità di intervento sulla struttura degli edifici, i relativi elementi portanti fuori terra sono tendenzialmente ricondotti a dimensioni massime di ingombro non superiore a metri 1,00 con interasse non inferiore a metri 8,00 m. a luce libera e senza tamponature, purché sia garantita una resistenza adeguata alle spinte orizzontali della corrente con velocità di almeno 3 m/s.

Le fondazioni delle recinzioni saranno progressivamente adeguate in modo da garantire la stabilità e rimanere sotto ovvero al livello del piano di campagna. Le recinzioni dovranno essere opportunamente ancorate alle fondazione ed attraversabili dal flusso delle acque.

Ove necessario o opportuno sono gradualmente realizzati:

- adeguati impianti di pompaggio;
- sistemi di difesa passiva dal rigurgito di acque dalla rete di smaltimento delle acque meteoriche;
- sistemi di allerta.

Nuove costruzioni di edifici destinati ad usi residenziali, a servizi pubblici e di interesse pubblico, ad usi produttivi e commerciali nelle aree P3

Tutte le prescrizioni tecniche seguenti in materia di nuove costruzioni - ove consentite dal PSDA - nelle aree di pericolosità idraulica elevata sono dirette a non creare nuove situazioni di rischio non compatibili con quelle ammesse dal PSDA nell'area di riferimento, in funzione sia delle caratteristiche dell'evento atteso sia della vulnerabilità intrinseca dei fabbricati. Il soddisfacimento di tale condizione è verificato dallo studio di compatibilità idraulica, ove richiesto dalle norme del PSDA, ed è comunque garantito dal progettista negli altri casi.

Nelle fattispecie di nuovi interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica elevata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere c. e d., e commi 3, 4 e 5, e in tutte le altre fattispecie di nuovi interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica elevata dalle norme di attuazione del PSDA sono comunque ammessi esclusivamente fabbricati e tipologie edilizie che non prevedano la realizzazione di locali interrati o al piano terra ed invece prevedano l'uso di "pilotis" collocando il primo solaio a quota non inferiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna.

Nelle nuove costruzioni consentite, per quanto attiene alle strutture portanti:

- non possono essere impiegate strutture in ferro o in legno;
- nelle strutture in muratura devono essere utilizzate malte e materiali capaci di resistere ad immersione prolungata in acqua;
- le strutture in conglomerato cementizio armato devono essere progettate e conservate in stato di manutenzione in modo che ogni elemento dell'armatura in ferro risulti coperto da uno spessore di conglomerato cementizio non inferiore in alcun punto a 2,5 cm.;
- il proporzionamento delle strutture deve tenere conto anche di carichi orizzontali, statici e dinamici, ipotizzabili in rapporto ad eventi di piena eccezionale.

Nelle nuove costruzioni consentite, valgono le seguenti prescrizioni tipologico-dimensionali e d'uso:

- il primo solaio utile è realizzato con materiali latero-cementizi o in travetti prefabbricati in conglomerato cementizio armato;
- i serbatoi di carburanti per impianti di riscaldamento sono a tenuta stagna ed ubicati all'esterno dei fabbricati;
- gli impianti di ascensori o elevatori debbono avere il motore collocato al di sopra del vano di corsa;
- le tubature di scarico verticale dei bagni e delle cucine sono poste sotto traccia in adiacenza a pilastri o all'interno di elementi murari verticali della struttura portante degli edifici;
- fino al piano rialzato compreso sono vietati tramezzi o divisori in cartongesso e simili o realizzati con elementi gessosi, come clinker e simili.

Ove necessario o opportuno sono previsti nei progetti dei nuovi edifici:

- adeguati impianti di pompaggio;
- sistemi di difesa passiva dal rigurgito di acque dalla rete di smaltimento delle acque meteoriche;
- sistemi di allerta.

Allegato D. Indirizzi per la redazione dello Studio di Compatibilità Idraulica.

Ogni variazione di uso del suolo in una porzione di territorio comporta la modifica delle caratteristiche di permeabilità del terreno, se non addirittura la modifica del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, con la conseguenza di alterare l'equilibrio idrologico del bacino idrografico a cui appartiene.

Se l'area in questione interagisce direttamente con il corso d'acqua, in quanto soggetta ad allagamenti più o meno frequenti a causa dell'innalzamento del livello idrometrico prodotto dal passaggio delle onde di piena come nel caso di aree aventi un qualsiasi livello di pericolosità idraulica, agli effetti idrologici sopramenzionati si sommano quelli idraulici (variazione delle aree di espansione fluviale o dei livelli idrometrici) e quelli legati alla sicurezza delle persone e delle cose presenti non solo all'interno della stessa area, ma anche nel territorio in adiacenza al corso del fiume lungo il tratto di valle.

Il Piano Stralcio Difesa Alluvioni propone una serie di interventi e linee guida per sistemazioni in alveo atti a conseguire un equilibrio idrologico capace di garantire le condizioni di sviluppo e di sicurezza richiesti dalla Legge. Sorge pertanto la necessità di mantenere questo assetto anche in seguito alle future trasformazioni territoriali previste.

Lo Studio di Compatibilità Idraulica viene redatto nell'intento di prevenire l'aumento delle condizioni di rischio idraulico provocati da uno sviluppo del territorio, all'interno di aree caratterizzate da un grado di pericolosità idraulica, in modo incompatibile con la capacità della rete idrografica.

Obiettivi dello Studio di Compatibilità Idraulica

Lo studio di compatibilità idraulica viene redatto come previsto dall'Art. 8 "Studi di compatibilità idraulica" delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni.

Gli interventi da realizzarsi nelle aree di pericolosità idraulica nei casi previsti dalle Norme di Attuazione, sono corredati da uno studio di compatibilità idraulica in cui si dimostri la coerenza con quanto proposto dal Piano Stralcio Difesa Alluvioni e si dimostri, in particolare, che l'intervento sottoposto all'approvazione è stato progettato rispettando il vincolo di non aumentare il livello di pericolosità e di rischio esistente - fatto salvo quello eventuale intrinsecamente connesso all'intervento ammissibile - e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di pericolosità e rischio mediante azioni future.

L'obiettivo dello Studio di Compatibilità Idraulica è quello di valutare sia le variazioni sull'assetto idrologico e/o idraulico del corso d'acqua conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto sia di verificare le condizioni di sicurezza degli elementi che si prevede di inserire nel territorio in aree a potenziale pericolo di alluvionamento.

Contenuti

Nel caso di interventi finalizzati alla costruzione di insediamenti residenziali o produttivi, di infrastrutture o di altre opere di pubblica utilità, lo studio di compatibilità idraulica si propone di:

1. descrivere e valutare gli effetti idrologici ovvero la variazione della risposta idrologica del terreno in seguito alla trasformazione dell'area;
2. descrivere e valutare gli effetti idraulici ovvero la situazione di pericolosità idraulica sia dell'area in oggetto sia di quelle limitrofe al corso d'acqua nel tratto di valle;
3. suggerire prescrizioni costruttive o azioni compensative finalizzate a ridurre o eliminare l'impatto dell'intervento in progetto.

Gli effetti idrologici vengono descritti attraverso:

- l'inquadramento dello stato attuale di sfruttamento dell'area con particolare riferimento all'uso del suolo, alle caratteristiche di permeabilità delle superfici suddividendo e quantificando l'estensione delle zone omogenee, al sistema di raccolta e smaltimento delle acque;
- la definizione dello stato di progetto mettendo in evidenza le modifiche apportate ai fattori esposti al punto precedente;
- la valutazione dell'eventuale diminuzione della permeabilità media dell'area in termini di variazione del coefficiente di deflusso mediante analisi delle singole parti dell'intera area;
- la valutazione della modificazione della risposta idrologica quantificando i deflussi totali trasferiti al corpo idrico ricettore ed il loro eventuale incremento in termini assoluti e relativi ovvero rapportati all'estensione dell'area oggetto di intervento.

Nell'analisi del *comportamento idraulico* del corso d'acqua si dovranno mettere in evidenza le eventuali modificazioni apportate alla morfologia fluviale. In particolare si dovrà:

- inquadrare la situazione di pericolosità idraulica attuale, riportando i risultati del PSDA, sia per quanto riguarda la stessa area oggetto di intervento sia per le aree ubicate lungo il tratto di valle del corpo idrico che potrebbero subire le conseguenze degli interventi in progetto;
- evidenziare le eventuali sottrazioni al fiume di aree idonee all'espansione in caso di eventi eccezionali come quelli presi a riferimento nello studio allegato al PSDA;
- valutare le modificazioni sul regime idrometrico del corso d'acqua che potrebbe avere conseguenza sullo stato di sicurezza del territorio, modificando l'estensione o il livello delle aree aventi pericolosità idraulica;

Nelle elaborazioni svolte a sostegno dell'analisi sia idrologica che idraulica, si dovrà fare riferimento ai risultati ottenuti ed esposti nelle relazioni e cartografie allegate al PSDA, il quale fornisce in modo dettagliato l'entità delle precipitazioni e degli idrogrammi di piena attesi con frequenza assegnata, nelle varie sezioni critiche del reticolo idrografico.

In questa fase è possibile procedere ad una rivalutazione della Pericolosità Idraulica dell'area nel caso si rendessero disponibili dati o rilievi topografici di maggior dettaglio. In tal caso dovranno essere esposti con particolare cura le ipotesi adottate e le approssimazioni di calcolo nonché commentati i risultati ottenuti al fine di mettere in evidenza le difformità rispetto a quanto valutato nel PSDA.

Gli eventuali impatti negativi sulle condizioni di sicurezza idraulica causati dagli interventi in progetto dovranno essere mitigati o annullati attraverso opportuni accorgimenti costruttivi, come l'utilizzo di materiali o tecnologie in grado di aumentare la permeabilità del suolo o la realizzazione di opere in grado di ritardare il rilascio dei deflussi nella rete idrica, e attraverso l'individuazione di azioni compensative in grado di apportare effetti migliorativi di pari entità.

Per quanto riguarda i progetti di sistemazione fluviale o realizzazione di opere di difesa o di regolazione dei deflussi, che interferiscono in modo diretto con il regime idraulico del corso d'acqua in quanto finalizzati a modificare il regime delle portate o l'assetto morfodinamico naturale, lo Studio di Compatibilità Idraulica deve essere orientato alla valutazione della variazione delle condizioni di sicurezza con riferimento al tratto di corso d'acqua a valle fino ad una distanza per la quale gli effetti si ritengono essere significativi. In altre parole, rispetto alle valutazioni idrauliche che ogni progetto di opere idrauliche deve contenere al fine di verificare la sicurezza di stabilità dell'opera e della sua capacità di difesa a livello locale, dovranno essere aggiunte valutazioni orientate a mettere in evidenza le conseguenze anche nel restante tratto di valle del corso d'acqua.

In particolare sarà necessario evidenziare tra le conclusioni dello studio:

1. l'aumento della capacità di deflusso del tratto fluviale;
2. la variazione della capacità di laminazione naturale dell'alveo;
3. la variazione della portata rilasciata a valle;
4. gli effetti sulla capacità di trasporto solido della corrente.

Lo studio deve inoltre verificare la coerenza del progetto con le previsioni e le norme del PSDA.

Elaborati

Lo studio deve essere corredato da:

- relazione tecnica illustrativa ed esplicativa delle procedure adottate e delle analisi svolte, contenente anche documentazione fotografica;
- risultati delle elaborazioni numeriche comprensivi dei passaggi di calcolo intermedi;
- elaborati grafici di dettaglio alla scala della cartografia del PSDA o maggiore, consegnati anche su supporto informatico; negli elaborati planimetrici l'ubicazione degli elementi esistenti e degli interventi dovrà avvenire mediante georeferenziazione in coordinate Gauss-Boaga, fuso Ovest per facilitare l'aggiornamento del SIT della Regione Abruzzo.

Allegato E. Valori delle portate di progetto per gli interventi consentiti nelle aree a Pericolosità Idraulica

Codice	Stazione idrometrica		Quota [m s.m.m.]	Portata massima [m ³ /s] per diversi tempi di ritorno				
	Corso d'acqua	Comune		20 anni	50 anni	100 anni	200 anni	500 anni
AL01	Alento	Casalincontrada	118	135	180	212	244	289
AL02	Alento	Ripa Teatina	46	204	273	322	370	439
AL03	Alento	FrancaVilla al Mare	1	267	357	421	484	574
AR01	Arielli	Crecchio	99	115	155	183	211	251
AR02	Arielli	Tollo	59	133	179	211	244	290
AR03	Arielli	Ortona	0	143	193	228	263	312
AT01	Aterno	Barete	719	85	114	136	158	187
AT03	Aterno	Raiano	279	74	89	100	113	132
AV01	Aventino	Casoli	169	370	497	592	689	814
FE01	Feltrino	Lanciano	99	112	150	177	205	243
FE02	Feltrino	Lanciano	69	129	173	204	236	281
FE03	Feltrino	S. Vito Chietino	3	180	245	285	330	390
FI01	Fino	Bisenti	249	145	195	232	270	320
FI02	Fino	Città S. Angelo	24	361	468	548	628	733
FR01	Foro	Fara Filiorum Petri	217	188	251	293	339	399
FR02	Foro	Vacri	95	234	313	365	422	496
FR03	Foro	Ortona	3	423	567	667	771	912
MA02	Mavone	Basciano	166	282	378	451	525	620
MR01	Moro	Ortona	59	181	243	287	332	395
MR03	Moro	Ortona	5	211	284	335	387	460
MR04	Moro	S. Vito Chietino	44	184	247	292	337	401
NO01	Nora	Cepagatti	30	216	291	344	397	472
OS01	Osento	Villalfonsina	69	203	273	322	372	441
OS02	Osento	Torino di Sangro	34	218	293	345	399	473
OS03	Osento	Casalbordino	4	237	319	376	434	514
PE01	Pescara	Alanno	86	471	633	754	878	1037
PE02	Pescara	Pescara	6	815	1094	1305	1518	1794
PI01	Piomba	Atri	80	156	205	240	277	324
PI02	Piomba	Città S. Angelo	33	194	255	300	346	406
PI03	Piomba	Silvi	2	239	315	372	429	505
RA01	Raio	L'Aquila	635	194	260	310	361	426
SA01	Salinello	Campoli	129	153	206	246	286	338
SA02	Salinello	Sant'Omero	62	240	321	375	433	509
SA03	Salinello	Mosciano Sant'Angelo	10	261	348	407	470	553
SG01	Sangro	Pescasseroli	1213	42	56	67	78	92
SG02	Sangro	Opi	1103	137	184	220	255	302
SG03	Sangro	Villetta Barrea	990	141	189	225	262	310
SG04	Sangro	Barrea	944	185	248	296	344	407
SG05	Sangro	Castel di Sangro	759	315	424	505	588	695
SG06	Sangro	Ateleta	720	371	498	594	691	817
SG07	Sangro	Villa S. Maria	264	573	769	917	1067	1261
SG08	Sangro	Bomba	164	620	833	993	1155	1365
SG09	Sangro	S. Eusanio del Sangro	74	931	1251	1491	1735	2051
SG10	Sangro	Paglieta	15	957	1284	1531	1782	2106

Codice	Stazione idrometrica			Portata massima [m ³ /s] per diversi tempi di ritorno				
	Corso d'acqua	Comune	Quota [m s.m.m.]	20 anni	50 anni	100 anni	200 anni	500 anni
SI01	Sinello	Carpineto Sinello	215	285	382	450	520	617
SI02	Sinello	Monteodorisio	79	378	495	582	677	800
SI03	Sinello	Vasto	4	490	642	754	877	1038
SL01	Saline	Città S. Angelo	17	709	935	1096	1270	1498
ST01	Sagittario	Pratola Peligna	315	50	67	79	92	109
TA01	Tavo	Loreto Aprutino	179	210	282	336	391	462
TR01	Tordino	Teramo	222	216	289	345	401	474
TR02	Tordino	Castellalto	86	395	531	633	737	871
TR03	Tordino	Roseto degli Abruzzi	3	453	609	726	844	998
VI01	Vibrata	S. Egidio alla Vibrata	230	48	64	76	89	105
VI02	Vibrata	Sant'Omero	85	95	123	145	166	194
VI03	Vibrata	Alba Adriatica	4	171	225	266	307	360
VM01	Vomano	Montorio al Vomano	250	348	468	558	649	767
VM03	Vomano	Castellalto	83	90	120	144	167	198
VM04	Vomano	Roseto degli Abruzzi	14	842	1130	1347	1568	1853